



**Osservatorio Tributario n. 6/2020  
Novembre – Dicembre 2020**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>LEGISLAZIONE</b>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
	<b>Legge 30 dicembre 2020, n. 178</b>
<b>IRES</b>	"Conversione in crediti d'imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie"
	<b>G. ALBANO, ne II fisco 47-48/2020</b>
<b>IRES</b>	IRES – Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie – Applicazione del regime fiscale di realizzo controllato – Esclusione
	<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 novembre 2020, n. 537</b>
<b>IRES</b>	IRES – Scissione – Affrancamenti <i>ex art 15</i> , commi 10- <i>bis</i> e 10 <i>ter</i> , del D.L. n. 185 del 2008 a seguito di acquisizione di partecipazioni di controllo – Deduzione – Modalità
	<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 635</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	"Rivalutazione e riallineamento per beni di impresa il cui plusvalore emerge da operazioni straordinarie "neutrali""
	<b>S. CHIRICHIGNO e L. SCIBELLI, ne II fisco 45/2020</b>
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	"Raddoppio dell'esenzione dei <i>fringe benefit</i> : ambito applicativo a rischio restrizione"
	<b>G. SEPIO e G. SBARAGLIA, ne II fisco 43/2020</b>
<b>IVA</b>	"Il regime dell'IVA sui distacchi del personale: la Corte di Giustizia dell'unione Europea uccide una norma già morta"
	<b>F. DELLI FALCONE e P. MASPES, in Boll. trib. 23/2020</b>
<b>IVA</b>	IVA – Stabile organizzazione residente – Esclusione dalla partecipazione dal Gruppo IVA – Carezza vincolo finanziario
	<b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 novembre 2020, n. 539</b>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020**

Legge 30 dicembre 2020, n. 178.	Pag. 1
Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157	“ 5
Legge 18 dicembre 2020, n. 176	“ 5

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

“Norme di contrasto ai paradisi fiscali: presunzione di evasione e raddoppio dei termini sono le due facce della stessa medaglia”, di <b>E. MARVULLI</b> .	“ 6
Accertamento – Anagrafe tributaria – <i> Holding</i> – Obbligo di comunicazione <b>Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 15</b>	“ 6
Accertamento – Istanze di interpello – Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) – Crediti inesistenti. <b>Circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 31</b>	“ 6

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul regime “autoliquidato” dell’agevolazione <i> Patent Box</i> ” di <b>D. AVOLIO</b>	“ 7
“ <i> Patent box</i> : nuove possibilità di autoliquidazione e set documentale per beneficiare della <i> penalty protection</i> ” di <b>M. SEBASTIANELLI</b>	“ 8

**ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

“Cessione di partecipazioni affrancate e il <i> leveraged cash out</i> tra interpretazione della legge e abuso del diritto”, di <b>M. BEGHIN</b>	“ 9
--	-----

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Esclusa l’esterovestizione se la società estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine”, nota a Cassazione, Sez. trib., Ord. n. 24872 del 31 gennaio 2020 di <b>M. DELLAPINA</b>	“ 9
“L’Agenzia dice la sua sui <i> passive income</i> da CFC: rilevano solo le operazioni rivolte al Gruppo sia in fase attiva che passiva” di <b>M. MARANI e M.R. GALBUSERA</b>	“ 10

**IRES**

“Conversione in crediti d’imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie”, di <b>G. ALBANO</b>	“ 10
---	------

“Il regime transitorio della disciplina degli interessi passivi le questioni aperte” di <b>G. FERRANTI</b>	<b>Pag. 12</b>
IRES – Riserva di rivalutazione in sospensione di imposta – Recesso socio – Non utilizzo prioritario. <b>Interpello Agenzia delle entrate, DRE Lombardia 14 settembre 2020, n. 904-1518/2020</b>	<b>“ 12</b>
IRES – Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie – Applicazione del regime fiscale di realizzo controllato – Esclusione. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 novembre 2020, n. 537</b>	<b>“ 13</b>
IRES – Paesi a fiscalità privilegiata – Dividendi provenienti da paesi <i>black list</i> . <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2020, n. 587</b>	<b>“ 13</b>
IRES – Conferimento dell’intera azienda di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente a favore di un soggetto non residente – Trattamento fiscale <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 633</b>	<b>“ 13</b>
IRES – Scissione – Affrancamenti ex art. 15, commi 10- <i>bis</i> e 10- <i>ter</i> , del D.L. n. 185 del 2008 a seguito di acquisizione di partecipazioni di controllo – Deduzione – Modalità <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 635</b>	<b>“ 14</b>
IRES – Perdite su crediti – Crediti cancellati in bilancio in applicazione dell’IFRS 9 – Indeducibilità della perdita <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 638</b>	<b>“ 14</b>
IRES – Enti creditizi e finanziari – Utilizzo perdite in caso di adesione al regime di tassazione di gruppo. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 639</b>	<b>“ 14</b>
IRES – Continuazione consolidato fiscale – Scissione consolidante a favore di beneficiaria neo-costituita – Trasferimento di tutte le partecipazioni nelle consolidate. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 642</b>	<b>“ 15</b>
IRES – Trattamento di fine mandato amministratori – Deducibilità – limitazioni previste per il TFR – Inapplicabilità. <b>Cass., sez. trib. 6 novembre 2020, n. 24848</b>	<b>“ 15</b>

### REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Dividendi – Fondi di investimento non residenti – Differenza di trattamento fra quote di utili distribuite da organismi d’investimento collettivo (OICVM) costituiti in forma contrattuale e dividendi distribuiti da organismi di investimento collettivo costituiti in forma statutaria. <b>Conclusioni Avvocato generale 19 novembre 2020, n. C-480/19</b>	<b>“ 16</b>
Redditi di capitale – Dividendi – Dividendi pagati su strumenti finanziari partecipativi sottoscritti dalla Banca europea per gli investimenti - Esenzione <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 615</b>	<b>“ 16</b>

### REDDITI DI IMPRESA

“La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti peculiari per i beni immateriali” di <b>G. ALBANO</b>	<b>“ 16</b>
“Rivalutazione e riallineamento per beni di impresa il cui plusvalore emerge da operazioni straordinarie “neutrali””, di <b>S. CHIRICHIGNO e L. SCIBELLI</b>	<b>“ 17</b>
“Possono essere dedotti per competenza i compensi reversibili per la carica di amministratore”, di <b>F. GALLIO</b>	<b>“ 18</b>

“La rilevanza delle azioni proprie ai fini del requisito del controllo nell’ambito del TUIR”, di <b>R. MICHELUTTI e M. BABELE</b>	<b>Pag. 19</b>
“Rivalutazione di beni e partecipazioni tra normativa ordinaria ed emergenziale: gli <i>intangible</i> non iscritti in bilancio” di <b>M. PANE e C. ALTARE</b>	<b>“ 20</b>
“Conversione di DTA in crediti di imposta: criticità sul meccanismo di conversione”, di <b>U. SANTACROCE e M. FELIZIANI</b>	<b>“ 20</b>
“Rivalutazioni e operazioni straordinarie” di <b>N. VILLA</b>	<b>“ 21</b>
Redditi di impresa – Imposta sostitutiva – Rivalutazione dei beni di impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 640</b>	<b>“ 22</b>

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“ <i>Carried interest</i> : non tutti condivisibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate”, di <b>M. ANTONINI e G. ZOPPI</b>	<b>“ 22</b>
“I limiti del “ <i>welfare premiale</i> ”” di <b>G. MARIANETTI</b>	<b>“ 23</b>
“Raddoppio dell’esenzione dei <i>fringe benefit</i> : ambito applicativo a rischio restrizione”, di <b>G. SEPIO e G. SBARAGLIA</b>	<b>“ 23</b>
Redditi di lavoro dipendente – Imposta sostitutiva – Detassazione premio di risultato – Applicabilità. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 novembre 2020, n. 550</b>	<b>“ 24</b>
Reddito di lavoro dipendente – Riduzione del cuneo fiscale – Nuovo trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale. <b>Circ. Agenzia delle entrate 14 dicembre 2020, n. 29/E</b>	<b>“ 24</b>

### REDDITI DIVERSI

“Scambio di partecipazioni tramite conferimento: tra realizzo controllato e valore normale”, di <b>R. MICHELUTTI e E. IASCONE</b>	<b>“ 25</b>
--	-------------

### REDDITI FONDIARI

“ <i>Substance over form</i> : la Cassazione cancella la differenza tra strumentalità per natura e per destinazione”, di <b>F. TUNDO</b>	<b>“ 26</b>
--	-------------

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Profili critici dei conferimenti di partecipazioni: requisiti PEX, minusvalenze, apporti plurimi” di <b>P. CEPPELLINI e R. LUGANO</b>	<b>“ 27</b>
---	-------------

## IVA

- “Il regime dell’IVA sui distacchi di personale: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea uccide una norma già morta” di **F. DELLI FALCONE** e **P. MASPES** **Pag. 27**
- “Servizi infragrupo addebitati dalla *holding* alle proprie *subsidiary*: natura e trattamento fiscale”, di **A VENERUSO** **“ 28**
- IVA – Stabile organizzazione residente – Esclusione dalla partecipazione dal Gruppo IVA – Carezza vincolo finanziario.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate, 11 novembre 2020, n. 539** **“ 29**
- IVA – Cessione di strumenti finanziari nell’ambito delle attività di investimento della liquidità in eccesso giacente presso i conti correnti della clientela – Effetti al fine del *pro-rata*  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 dicembre 2020, n. 606** **“ 29**
- IVA – Gruppo IVA – Rettifica della detrazione IVA a seguito dell’adesione al Gruppo – Valutazione.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2020, n. 612** **“ 30**
- IVA – Operazioni esenti – Servizi di consulenza resi dall’Advisor a favore di una società autorizzata alla gestione di fondi di investimento alternativi – Esenzione.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 628** **“ 30**
- IVA – Veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente – Assenza di corrispettivo – No detrazione integrale.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 631** **“ 30**
- IVA – Fusione per incorporazione – Determinazione del *pro-rata* delle società incorporate.  
**Cass., sez. trib. 5 novembre 2020, n. 24708** **“ 31**

## TRUST

- “Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei *trust*” di **T. TASSANI** **“ 31**

## VARIE

- Varie – Assicurazioni – Proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche – Esenzione da ritenuta – Rettifica precedente risposta 406 pubblicata in data 24 settembre 2020.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406** **“32**
- Varie – Mercati regolamentati – Nozione – Rilevante in materia di imposte sui redditi.  
**Circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 32** **“ 32**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 novembre al 31 dicembre 2020**

**Legge 30 dicembre 2020, n. 178:** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in S.O. n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020)

\*\*\*\*\*

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (art.1, commi 44-47)

La norma riduce il carico fiscale sugli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, e dalle stabili organizzazioni in Italia di enti non commerciali non residenti, stabilendo che, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, tali utili concorrono alla determinazione del reddito imponibile soggetto all'IRES del 24% nella misura del 50% del loro ammontare, anziché del 100% previsto in precedenza. La riduzione non opera relativamente agli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR.

La disposizione si applica a condizione che i citati enti (a) esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati nella medesima disposizione (quali quello della famiglia e valori connessi, della prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'arte e cultura) e, inoltre (b) destinino il risparmio d'imposta scaturente dall'agevolazione al finanziamento delle attività di interesse generale come sopra individuate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Proroga degli incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 1, commi 66-75)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'esame parlamentare della Legge, intervenendo sull'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), prorogano al 30 giugno 2022 il termine (in precedenza fissato al 31 dicembre 2021) per fruire della detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e antisismici effettuati sugli edifici (per gli IACP, tale termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2022 viene prorogato al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente dilazionati al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per gli IACP) per gli interventi della specie effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) siano stati effettuati lavori per almeno il 60% cento dell'intervento complessivo. Analoga proroga è stabilita per le spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Viene altresì ridotto da cinque a quattro anni il periodo di ripartizione dell'agevolazione, per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1° luglio 2022 per gli IACP).

Quale conseguenza delle citate modifiche, viene conseguentemente estesa agli interventi effettuati nel periodo di proroga la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio.

Estensione della disciplina relativa al riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio (art. 1, comma 83)

La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 83), attraverso l'inserimento del comma 8-bis nell'art. 110, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”), ha introdotto la possibilità di adeguare ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 anche i valori fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali (c.d. “riallineamento”). Si ricorda che tale disciplina, prima dell'introduzione della modifica in commento, era prevista dal Decreto Agosto limitatamente i beni di impresa e alle partecipazioni e che, con riferimento ai beni immateriali riallineabili, l'Agenzia delle entrate ha costantemente inteso tale ambito limitato a quelli costituiti da “diritti giuridicamente tutelati” (quali, a titolo esemplificativo, i marchi). Il Decreto Agosto, dunque, precludeva il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio relativamente all'avviamento e agli altri *intangibles* privi del requisito della tutela giuridica e poneva in dubbio quello del “*brand name*”, se non strettamente e univocamente coincidente con la nozione di “marchio”. Con la nuova disposizione in commento, le suddette questioni vengono meno.

Su tali presupposti, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l'adeguamento dei valori fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali ai maggiori valori iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, dovrebbe essere consentito:

- a condizione che gli avviamenti e le attività immateriali oggetto di riallineamento siano presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo (il 2020, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare);
- dietro pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali con aliquota del 3%, da versare in un massimo di tre rate di pari importo, a partire dal termine previsto per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (e quindi, *res sic stantibus*, a partire dal giugno 2021);

- a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è stato operato (2021, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare);

- a condizione che l'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, sia vincolato in una riserva in sospensione d'imposta, affrancabile, in tutto o in parte, versando una ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali pari al 10%.

#### Crediti imposta minusvalenze realizzate in PIR PMI (art. 1, Commi 219-226)

La norma riconosce alle persone fisiche titolari dei PIR-PMI introdotti dall'art. 136 del Decreto Rilancio un credito di imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell'art. 67, TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati (emessi da PMI) compresi nei piani, fino a concorrenza del 20% delle somme investite nei medesimi strumenti, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni. Il credito di imposta (i) viene riconosciuto limitatamente ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021; (ii) non concorre alla determinazione del reddito imponibile;

(iii) è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi, a partire da quella relativa al periodo di imposta nel quale le citate minusvalenze, perdite e differenziali negativi sono realizzati, ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; (iv) non è soggetto ai limiti di utilizzo e compensazione rispettivamente previsti dagli artt. 1, comma 53, L. n. 244/2007, e 34, L. n. 388/2000. Ai fini della determinazione del credito di imposta in commento e della sua spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta in argomento non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.

#### Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, commi 233-243)

La norma incentiva le operazioni di aggregazione aziendale realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, consentendo alla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria di trasformare in crediti di imposta una quota delle imposte anticipate (DTA), anche non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate. Le DTA convertite non possono eccedere, in caso di fusione o scissione, il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero, in caso di conferimento, il 2% delle attività trasferite. Le perdite fiscali e le eccedenze ACE rilevano ai fini della trasformazione nei limiti previsti dall'art. 172, comma 7, TUIR, anche in caso di conferimento di azienda - oltre che in quelli di fusione e scissione nei quali tali limiti operano in via ordinaria - e la quota di esse cui si riferiscono le DTA oggetto di trasformazione non è computabile in diminuzione del reddito imponibile a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

In caso di adesione al regime del consolidato fiscale nazionale ex art. 117, TUIR, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE e le perdite fiscali del soggetto partecipante all'aggregazione relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, e, a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Le perdite del consolidato fiscale cui sono relative le DTA trasformate cessano di essere utilizzabili dalla *fiscal unit* a partire dalla data di efficacia giuridica dell'aggregazione.

Il beneficio può essere fruito a condizione che: (i) alla data di efficacia giuridica delle operazioni sopra menzionate, le società che vi partecipano siano operative da almeno due anni e, (ii) alla medesima data e nei due anni precedenti, non abbiano fatto parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso siano state legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c. (in base a tale norma, sono considerate controllate le società nelle quali un'altra società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria). L'agevolazione non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle disposizioni della legge fallimentare o del codice della crisi di impresa.

In deroga alla previsione generale che ne limita l'applicazione alle aggregazioni tra soggetti "terzi", sono eleggibili ai fini dell'agevolazione anche le fusioni, scissioni e conferimenti aziendali poste in essere tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo societario ai sensi del menzionato articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.) ma solo qualora tale controllo sia stato acquisito, attraverso operazioni diverse da quelle sopra menzionate, tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 e, entro un anno dalla data di acquisizione del controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle citate operazioni straordinarie. In tal caso, le perdite fiscali e le eccedenze ACE si riferiscono a quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo; le altre condizioni di applicazione dell'incentivo (operatività da almeno

due anni e non appartenenza al medesimo gruppo societario) devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle DTA oggetto di trasformazione, da versare in due soluzioni (per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione e per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data). La commissione in questione è deducibile, per cassa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero essere ceduto (secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter*, D.P.R. n. 602/1973), ovvero essere chiesto a rimborso. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni agevolative possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.

#### Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – Modifiche all'art. 26 del Decreto Rilancio (art. 1, comma 263 e 264)

La norma estende dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine utile per l'esecuzione degli aumenti di capitale delle imprese di medie dimensioni ai fini del riconoscimento di un credito di imposta commisurato alle perdite risultanti dal bilancio 2020 ed eleva dal 30% al 50% la soglia di rilevanza di tali aumenti ai fini della quantificazione del medesimo del credito. Viene conseguentemente adeguata la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio nel caso di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve da parte della società prima del 1° gennaio 2024, spostando tale termine al 1° gennaio 2025 se l'aumento di capitale si è registrato nel primo semestre dell'esercizio 2021.

Restano invece confermati al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di esecuzione dell'aumento di capitale ai fini del riconoscimento del credito di imposta in capo al soggetto sottoscrittore e la inapplicabilità della disciplina agli intermediari finanziari (incluse le banche), alle imprese di assicurazione e alle holding di partecipazioni.

#### Fondi di investimento esteri (art. 1, commi 631-633)

La norma in esame, con l'obiettivo di prevenire eventuali procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, tenuto conto delle plurime sentenze della Corte di Giustizia UE intervenute sull'argomento con riferimento ad analoghi regimi di altri Stati membri, allinea il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dagli OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello di esenzione dalle imposte sui redditi previsto per gli OICR istituiti in Italia. L'equiparazione in commento viene, in particolare, realizzata disponendo che, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge (e quindi dal 1° gennaio 2021), i dividendi distribuiti ai suddetti OICR esteri non sono assoggettati alla ritenuta del 26% prevista dall'art. 27, comma 3, DPR n. 600/1973 e le plusvalenze e minusvalenze da questi realizzate su partecipazioni qualificate in società italiane non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (viene quindi meno l'assoggettamento delle citate plusvalenze all'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, rendendo più appetibili gli investimenti degli OICR esteri nelle imprese italiane).

#### Crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi e per la Transizione 4.0 (art. 1, commi da 1051 a 1067)

La disposizione in commento, mantenendone l'impianto generale, proroga e potenzia la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 185-197) in sostituzione delle precedenti agevolazioni c.d. "superammortamento" e "iperammortamento", altresì anticipando la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020. L'agevolazione:

- è riconosciuta, ricorrendone gli altri presupposti, alla generalità delle imprese residenti nel territorio dello Stato (senza distinzione settoriale o dimensionale; essa, pertanto, compete anche le banche e agli altri intermediari finanziari), ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, e agli esercenti arti e professioni;
- non può essere fruita dalle imprese assoggettate/in corso di assoggettamento ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare o dal codice della crisi di impresa e/o che risultino destinatarie di misure interdittive per violazione della L. n. 231/2001 e/o, ancora, che non siano in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- opera per gli investimenti in beni nuovi strumentali per l'esercizio dell'impresa (sia materiali che immateriali), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in



misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono, tuttavia, esclusi dall'agevolazione, tra gli altri, gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricati e costruzioni nonché beni per i quali le disposizioni vigenti prevedono coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

- consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 10% (elevato al 15% per gli investimenti destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile) del costo di acquisto (per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni), fino a un ammontare massimo di investimenti di 2 mln per i beni materiali e di 1 mln per quelli immateriali. Per gli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2022, il credito di imposta è ridotto al 6%. L'agevolazione risulta ulteriormente potenziata rispetto a quanto sin qui indicato, sia in termini di aliquota che di limite di spesa, per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e per quelli in beni immateriali ad essi connessi, che costituiscono investimenti tipici del settore industriale e segnatamente dei comparti ad elevato contenuto tecnologico.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile - esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza limiti di importo e senza esclusione dell'autocompensazione in caso di debiti iscritti a ruolo - in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per i beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0;

- non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti reddituali negativi (artt. 61 e 109, TUIR);

- è soggetto a *recapture* per la parte corrispondente ai beni agevolati ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

#### Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (art. 1, commi 1098-1100)

La norma modifica l'art. 120 del Decreto Rilancio, anticipando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato o ceduto.

#### Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi ex art. 31-ter del DPR n. 600/1973 (art. 1, comma 1101)

La disposizione interviene sulla disciplina dei cosiddetti APA recata dall'art. 31-ter, DPR n. 600/1973, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria e le imprese che esercitano attività internazionale possono stipulare accordi preventivi (APA), volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione, l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Prima delle modifiche recate dalla norma in commento, era stabilito che (i) gli APA stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente (accordi unilaterali) vincolassero di norma le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale erano stati stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti, mentre (ii) quelli conseguenti ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali o multilaterali), vincolassero le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Con la novella viene allineato ed ampliato il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, facendolo retroagire fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 (di norma, tale termine scade con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verificano le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data della sua sottoscrizione. In caso di accordi bilaterali/multilaterali, oltre alle predette condizioni, è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti. In entrambi i casi, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Con l'obiettivo di attuare una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle

entrate per la gestione delle istanze, l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo viene subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (10.000 euro per fatturato inferiore a 100 mln; 30.000 euro per fatturato superiore a 100 mln fino a 750 mln; 50.000 per fatturato superiore a 750 mln; tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo).

**Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157:** "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 30 novembre 2020, n. 297)

\*\*\*\*\*

Con il provvedimento in esame:

- è stato spostato dal 30 novembre al 10 dicembre il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano; dal 30 novembre al 30 aprile 2021, in un'unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, le suddette imposte per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
- è stato differito al 10 dicembre 2020 anche il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP in scadenza il 30 novembre 2020. Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute – in qualità di sostituti d'imposta – ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contribuenti previdenziali e assistenziali.  
La disposizione è rivolta: agli esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso; a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- viene rinviato dal 10 dicembre 2020 all'1° marzo 2021 il termine entro cui è possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli e per il "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. Il pagamento della seconda rata dell'IMU 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020 non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il "soggetto passivo dell'imposta". La modifica consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in *leasing*, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi.

**Legge 18 dicembre 2020, n. 176:** "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure di urgenza in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in S.O. n. 43 alla G.U. del 24 dicembre 2020 n. 319)

\*\*\*\*\*

È stata pubblicata in G. U. la legge che ha convertito il DL 137/2020 (Decreto Ristori) e in cui sono confluite anche le disposizioni contenute nel DL 149/2020 (Decreto Ristori-*bis*), nel DL 154/2020 (Decreto Ristori-*ter*) e nel DL 157/2020 (Decreto Ristori-*quater*), che sono stati abrogati, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti.

La legge conferma la proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i contribuenti che rispettano specifici requisiti.

È prevista la possibilità di pagare l'IRAP in quattro rate a partire da aprile 2021.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Norme di contrasto ai paradisi fiscali: presunzione di evasione e raddoppio dei termini sono due facce della stessa medaglia”** di E. MARVULLI, in La Gest. Straord. Impr. 5/2020, pag. 83

Con il D.L. 1/7/2009 n. 78 è stata introdotta una nuova presunzione legale relativa di evasione, che opera in caso di possedimenti in Paesi *black list*, con conseguente raddoppio delle sanzioni per l'omessa dichiarazione dei redditi connessi e di contestazione delle violazioni sul monitoraggio fiscale.

L'amministrazione le considera come norme di natura procedimentale con effetto retroattivo, al contrario della dottrina che attribuisce loro piena natura sostanziale, con applicabilità solo dopo l'entrata in vigore della norma.

Nel mezzo la giurisprudenza di legittimità che, da un lato afferma l'irretroattività di entrambe le misure mentre dall'altro sostiene la retroattività del raddoppio dei termini, con il rischio concreto di rimettere in discussione il principio di irretroattività della presunzione.

Al di là comunque della diatriba sulla qualificazione formale e sull'efficacia temporale della norma l'A. ritiene necessario e non più rinviabile che il legislatore riveda la lista degli Stati e dei territori ai fini della operatività della presunzione. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accertamento – Anagrafe tributaria – *Holding* – Obbligo di comunicazione**

Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 15, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha precisato che le *holding* soggette agli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria sono tenute a comunicare le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dalla circostanza che si tratti di partecipazioni in società quotate o meno. Le comunicazioni non interessano, invece, le partecipazioni non detenute in modo durevole dalla *holding*.

#### **Accertamento – Istanze di interpello – Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l'effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) – Crediti inesistenti.**

Circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 31, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare fornisce chiarimenti in ordine alle attività svolte dall'Agenzia delle entrate in relazione a fattispecie che implicano il previo coordinamento con enti o amministrazioni il cui parere tecnico costituisce presupposto ineludibile per l'applicabilità di una determinata disciplina fiscale.

Tali chiarimenti riguardano, più nello specifico, l'istituto dell'interpello del contribuente nelle ipotesi di istanze finalizzate a verificare la spettanza dei benefici fiscali connessa all'applicazione di disposizioni agevolative in relazione alle quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni o enti, con specifico riferimento a profili che implicano competenze tecniche non fiscali.

Si tratta, in particolare, di istanze aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare, la cui trattazione con riferimento ai profili *extra* tributari, è rimessa in tutto o in parte, ad altre Amministrazioni dello Stato (o, comunque, a soggetti differenti dall'Agenzia delle entrate)

istituzionalmente titolari di competenze in tema di interpretazione ed applicazione della disciplina “presupposta”, indispensabile definizione dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio fiscale. Nella circolare si prende in considerazione il caso del credito ricerca e sviluppo, ma le precisazioni riguardano anche:

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, L. 11 dicembre 2016, n. 232) e in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione (allegato B);
- il credito di imposta formazione 4.0 di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo modificato dai commi 210-217 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020;
- il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- gli incentivi agli investimenti in *start up* innovative di cui all’art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, e successive modifiche, anche se operano con strumenti diversi dal credito d’imposta;
- credito d’imposta per le attività di consulenza relativa al processo di quotazione delle PMI, ai sensi dell’art. 1, commi da 89 a 92 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’Agenzia delle entrate distingue tre diverse modalità di gestione delle istanze che presuppongono un accertamento tecnico. La prima riguarda l’istanza di interpello avente ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa. In tal caso essa va esclusa dagli interpelli in quanto l’istruttoria richiede specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale.

La seconda riguarda l’istanza che abbia ad oggetto sia l’ammissibilità dell’attività al beneficio, sia le questioni aventi carattere fiscale. Qui occorre distinguere:

- ove ci sia stata l’allegazione del propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata, l’istanza è ammissibile;
- in mancanza del parere, la risposta avrà ad oggetto soltanto l’esame del quesito a carattere fiscale.

La terza riguarda l’istanza avente ad oggetto esclusivamente questioni di carattere fiscale.

In questo caso si procederà a istruire la risposta secondo le ordinarie modalità, fermo restando che, in assenza di parere tecnico, la risposta fornita assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Dottrina**

**“Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul regime “autoliquidato” dell’agevolazione *Patent Box*”** di D. AVOLIO, ne Il fisco 45/2020, pag. 4336

L’A. commenta la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia che ha fornito importanti indicazioni circa le nuove modalità di fruizione del beneficio *Patent Box*, introdotte dal decreto crescita e regolate dal successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 658445 del 30 luglio 2019.

Tra le questioni interpretative affrontate l’A. segnala la possibilità che la documentazione predisposta dal contribuente possa assicurare la c.d. “*penalty protection*” anche per il calcolo del c.d. “*nexus ratio*”, oltre alla possibilità di applicare la c.d. “*remissione in bonis*” per l’opzione per l’autoliquidazione.

Rimangono, tuttavia, ancora irrisolte talune problematiche.

*In primis*, la possibilità di applicare la *penalty protection* ai fini del calcolo del *nexus ratio*, anche per i contribuenti che hanno già concluso un accordo di *Patent Box* con l’Agenzia.

L’A. ripercorre le caratteristiche salienti del *Patent Box* autoliquidato con le indicazioni fornite dalla circolare.

Viene confermato che nelle ipotesi di c.d. “utilizzo diretto” del bene immateriale la predisposizione del *set* documentale costituisce una condizione per l’accesso al regime di autoliquidazione, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità della stessa. Diversamente, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del *set* documentale non costituisce un presupposto per poter procedere all’autoliquidazione, quanto piuttosto la condizione per poter godere dell’esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

Inoltre, viene precisato che l’opzione per il regime di “autoliquidazione” comporta la diluizione dell’agevolazione nell’arco temporale di tre anni nel solo caso di “utilizzo diretto” del bene immateriale; diversamente, nelle ipotesi di “utilizzo indiretto” del bene immateriale agevolato e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno.

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate rettifica la posizione, seppure “ufficiosa”, riportata nello schema di circolare posto in consultazione pubblica, che sembrava legare la *penalty protection* in ogni caso – e, comunque, a prescindere dalle modalità di utilizzo, “diretto” o “indiretto” dell’IP – all’esercizio dell’opzione per la liquidazione “triennale” del beneficio. Per tale via, si finiva per riconoscere la possibilità di fruire della *penalty protection* unicamente nell’ipotesi in cui fosse esercitata (anche) l’opzione per l’autoliquidazione “triennale”.

Il provvedimento dell’Agenzia prevede che il contribuente possa integrare la documentazione con i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili al riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del *nexus ratio* e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo. Invero, mentre l’indicazione del coefficiente rientra nell’ambito della documentazione idonea, l’esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto di *nexus ratio* e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo non si configura come un’informazione di tipo obbligatorio.

La circolare precisa che, ove esercitata, tale facoltà potrà consentire la *penalty protection* in caso di rettifica del quantum agevolabile che scaturisca dalla rideterminazione del predetto rapporto del *nexus ratio*, laddove il supplemento informativo ponga gli addetti al controllo in grado di determinare la corretta costruzione del rapporto.

La circolare nulla dice, però, in merito alla possibilità che anche i contribuenti che abbiano concluso un accordo di ruling per il *Patent Box* possano avvalersi dall’esimente sanzionatoria, qualora predispongano la documentazione idonea a consentire la ricostruzione del *nexus ratio*.

Per l’A. sarebbe auspicabile l’applicazione dell’esimente sanzionatoria anche per tali soggetti, quantomeno limitatamente ad eventuali rettifiche operate dagli organi di controllo con riguardo alla determinazione del *nexus ratio* che non ha potuto essere oggetto di condivisione in sede di ruling.

A questi fini, atteso che gli elementi interpretativi ricavabili dalla normativa di riferimento non sarebbero univoci, con un apposito provvedimento direttoriale potrebbero prevedersi le modalità di comunicazione in possesso del *set* documentale per il riconoscimento della *penalty protection*. (EM)

**“*Patent box*: nuove possibilità di autoliquidazione e *set* documentale per beneficiare della *penalty protection*”** di M. SEBASTIANELLI, in La gest. Straord. Impr. 6/2020, pag. 24.

Premessi brevi cenni sull’evoluzione della disciplina di *Patent Box* dalla sua introduzione, l’A. si sofferma dapprima sulla nuova possibilità di autoliquidazione introdotta dal decreto crescita e da ultimo sulla *penalty protection* ed il *set* documentale da predisporre.

Queste novità indicano la strada verso la quale si sta indirizzando il confronto fra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

Non più controlli preventivi fortemente invasivi, bensì adempimento spontaneo da parte del contribuente e confronto *ex post* con i funzionari, con la possibilità, comunque, di beneficiare in materie insidiose e molto complesse dell’esenzione dalle sanzioni, per ora solo amministrative, ma auspicabilmente anche di natura penal-tributaria. (EM)

## ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

### Dottrina

**“Cessione di partecipazioni affrancate e il *leveraged cash out* tra interpretazione della legge e abuso del diritto”, di M. BEGHIN, in Boll. Trib. 21/2020, pag. 1551**

L’A. si interroga sul significato della disposizione sull’affrancamento delle partecipazioni societarie suscettibili di generare, in caso di cessione, *capital gain* (art.5 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) e su quale sia la sua *ratio*.

Si tratta in primo luogo di una norma tesa a garantire l’incremento del costo fiscale delle azioni o delle quote in vista del loro realizzo e in ragione del versamento dell’imposta sostitutiva.

Nel caso poi in cui il costo di acquisto delle azioni o delle quote non sia in grado di esprimere in modo compiuto il valore mercantile delle partecipazioni, l’operazione di affrancamento consente di ridurre in modo considerevole, se non addirittura azzerare, il successivo *capital gain*, semprechè, ovviamente, le partecipazioni siano in futuro alienate.

La disciplina dell’affrancamento della partecipazione è opzionale e per il contribuente la disposizione assume natura agevolativa perché, nel caso in cui la vendita delle partecipazioni si perfezioni a ridosso dell’affrancamento, il cedente può garantirsi un vantaggio tributario pari alla differenza tra l’imposta ordinaria che sarebbe stata chiesta in assenza della rivalutazione e l’imposta sostitutiva effettivamente versata in occasione della stessa rivalutazione.

La disciplina riguardante gli affrancamenti va interpretata, dunque, alla luce della sua stessa *ratio*, nel senso che la disposizione presuppone che, attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva, il contribuente incrementi il costo di acquisto delle azioni in vista dell’emersione di plusvalenze riconducibili ai redditi diversi.

Guardando al risultato ottenuto attraverso la sequenza rivalutazione - vendita si può affermare che le contestazioni di abuso e di evasione non possono applicarsi a questa fattispecie e l’Amministrazione non può disconoscere la rivalutazione *de quo* con contestuale rettifica, in aumento, del *capital gain*.

Pertanto il contribuente il quale, versata l’imposta sostitutiva, ceda le partecipazioni senza determinare alcun *capital gain*, o con forte abbattimento dello stesso, non si sta assicurando alcun vantaggio indebito.

In sostanza, l’imposta sostitutiva sugli affrancamenti delle partecipazioni configura un regime alternativo alla tassazione degli utili. *Ergo*, regime liberamente opzionabile da parte del contribuente. (EM)

## ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

### Dottrina

**“Esclusa l’esterovestizione se la società estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine”, nota a Cassazione, Sez. trib., Ord. n. 24872 del 31 gennaio 2020 di M. DELLAPINA, ne Il fisco 1/2021, pag. 67.**

L’ordinanza commentata, osserva l’A., si pone nel filone interpretativo avviato dalle sentenze sul caso “Dolce & Gabbana” (nn. 33234 e 33235 del 2018) con le quali la Cassazione ha definito il fenomeno dell’esterovestizione quale fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale. La fittizietà coincide con l’artificiosità dell’operazione, di per sé legittima, di localizzazione

all'estero dell'attività per cui alla forma giuridica non corrisponde la realtà economica; il vantaggio fiscale, in questi casi, risulta indebito.

Nel caso in questione, tuttavia, l'Ufficio non ha dimostrato la fittizietà della localizzazione all'estero della sede effettiva di una società sammarinese, coincidente, secondo i giudici di legittimità, con la sede dell'amministrazione, cioè col luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività di alta direzione e si convocano le assemblee, dove, quindi, sono prese le decisioni strategiche ed è prevalentemente svolta l'attività d'impresa.

Infatti, gli elementi sui quali l'Ufficio aveva basato l'accertamento erano documentali (una stampa della situazione patrimoniale della società estera e un documento commerciale di questa rinvenuti presso la sede della società italiana), una indimostrata dipendenza economica della società estera da quella italiana (la tempistica dei pagamenti della società estera ai propri fornitori coincideva con quella dei pagamenti ricevuti dalla società italiana) e l'utilizzo da parte della società italiana dell'auto aziendale della società estera.

Quindi, conclude l'A., non ci può essere "esterovestizione" se la società ha la sede amministrativa "effettiva" all'estero, cioè il luogo "in cui si svolgevano le riunioni del Collegio sindacale, dell'assemblea e dove era collocata la documentazione contabile della contribuente". (NM)

**"L'Agenzia dice la sua sui *passive income* da CFC: rilevano solo le operazioni rivolte al Gruppo sia in fase attiva che passiva"** di M. MARANI e M.R. GALBUSERA, in La Gest. Straord. Impr. 6/2020, pag. 86

A seguito delle modifiche apportate all'art. 167 del TUIR dal D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, di recepimento della Direttiva UE ATAD 1 (2016/1164), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si applica la disciplina CFC quando il soggetto estero controllato è assoggettato a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia e se oltre un terzo dei proventi da esso realizzati rientri in una o più delle categorie di *passive income* ivi elencate. Nell'elenco dei proventi configuranti *passive income* sono inclusi al n. 6) anche quelli derivanti da operazioni di compravendita di beni infragruppo (con valore economico aggiunto scarso o nullo) ed un tema dibattuto riguarda(va) il caso in cui la compravendita di beni coinvolga sia società del gruppo che soggetti terzi. Detta altrimenti, si è posta la necessità di chiarire se la previsione di cui al n. 6) fosse riferibile alle sole operazioni infragruppo che intervengono sia in sede di acquisto che in sede di vendita oppure se sia applicabile anche alle operazioni che coinvolgono una società del gruppo in una sola delle due fasi, ossia l'acquisto o la vendita. L'auspicato intervento interpretativo è arrivato in una risposta ad interpello fornita il 23 novembre 2020 non pubblicata in cui, alla luce della formulazione della Direttiva, l'Agenzia delle entrate ritiene che rilevino solo le operazioni che, sia nella fase di acquisto/ricezione dei beni, sia nella successiva fase di cessione/fornitura, si rivolgono a soggetti appartenenti allo stesso gruppo. In sostanza, la disposizione tende ad attrarre nell'ambito della CFC soltanto quelle società le cui operazioni sono rivolte al gruppo sia in fase attiva che passiva. (CLP)

## IRES

### Dottrina

**"Conversione in crediti d'imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie"**, di G. ALBANO, ne Il fisco, 47-48/2020, p. 4539.

In questo intervento viene analizzata la disposizione della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 233-243, L. n. 178/2020) che incentiva le operazioni di aggregazione aziendale realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci nel periodo 1/1 – 31/12/2021, consentendo alle società aventi causa dell'operazione (incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria), di trasformare in credito di imposta una quota delle DTA, anche non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino

al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e non ancora utilizzate.

La *ratio* del nuovo incentivo è rinvenibile nella relazione illustrativa alla L. n. 178/2020, laddove si evidenzia che il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese, tenuto conto che oltre il 99% delle imprese italiane ha meno di 50 addetti e che la ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell'economia italiana, in particolare sotto il profilo della capacità di sostenere i costi connessi con l'attività di ricerca e sviluppo e della propensione all'esportazione.

Sotto il profilo soggettivo viene evidenziato che non sono previsti limiti dimensionali per l'ammissione al nuovo regime di conversione, con la conseguenza che lo stesso sarà fruibile sia dalle piccole e medie imprese che da quelle di più grandi dimensioni (incluse quelle bancarie) interessate da processi di aggregazione aziendale. Le DTA convertite non possono eccedere, in caso di fusione e scissione, il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In buona sostanza, in caso di fusione/scissione l'importo massimo di DTA trasformabili è parametrato agli asset apportati dal soggetto o dai soggetti di minori dimensioni mentre nell'ipotesi di conferimento d'azienda il limite del 2% opera con riferimento alla somma delle attività oggetto di conferimento. Come anticipato, a differenza del *bonus* aggregazioni previsto dal Decreto Crescita, la disposizione della Legge di Bilancio 2021 non limita espressamente l'incentivo alle società di capitali anche se il meccanismo applicativo – conversione delle DTA – dovrebbe portare ad escludere *de facto* le società di persone in cui la tassazione del reddito per trasparenza comporta l'attribuzione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE direttamente in capo ai soci, con la conseguenza che le società di persone non possono rilevare in bilancio DTA convertibili.

Con riferimento all'ambito temporale, come anticipato all'inizio, l'agevolazione in commento è a carattere temporaneo, riguardando le operazioni di aggregazione (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, nel periodo 1/1 – 31/12/2021. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è la delibera assembleare e non la stipula o l'iscrizione dell'atto, che può avvenire anche successivamente alla data del 31 dicembre 2021. La data di efficacia giuridica dell'operazione, però, rileva ai fini della decorrenza e quantificazione del *bonus*. A tale ultimo riguardo, infatti, è previsto che la trasformazione delle DTA in credito d'imposta avvenga per 1/4 alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e per i restanti 3/4 al primo giorno dell'esercizio successivo. Sempre dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione si fa riferimento per individuare le perdite e le eccedenze ACE monetizzabili con il *tax credit*, che infatti sono quelle in essere nell'esercizio precedente la data di aggregazione (nel caso di operazione di aggregazione deliberata nel 2021, con effetti giuridici nel corso del 2022, gli asset fiscali su perdite e DTA convertibili sono quelli al 31 dicembre 2021).

Il beneficio può essere fruito a condizione che: *i)* alla data di efficacia giuridica delle operazioni sopra menzionate le società che vi partecipano siano operative da almeno due anni e *ii)* alla medesima data e nei due anni precedenti, non abbiano fatto parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso siano state legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) c.c. È tuttavia prevista una deroga alla previsione che ne limita l'applicazione alle aggregazioni tra soggetti cd. terzi, poiché la disposizione resta applicabile per i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 menzionato ma solo qualora tale controllo sia stato acquisito tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie citate. In altri termini, rientra nell'ambito dell'incentivo l'acquisto di una partecipazione in una società *target* effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione della *target* nella società acquirente o altra società dello stesso gruppo dell'acquirente.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. Il versamento della commissione va effettuato in due soluzioni: 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione e il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. La commissione in questione è deducibile, per cassa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Ai fini dell'accertamento delle sanzioni, della riscossione della commissione nonché del



relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Ciascun soggetto può applicare una sola volta l'incentivo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimenti d'azienda, realizzate nell'arco temporale di riferimento.

In caso di adesione al regime del consolidato fiscale nazionale, ex art. 117, TUIR, è prevista la possibilità di trasformare non solo le perdite fiscali ed eccedenze ACE "proprie" (ante-consolidato), ma altresì le posizioni trasferite alla *fiscal unit*. Ai fini della trasformazione, però, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE e le perdite fiscali del soggetto partecipante all'aggregazione relativi agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e a seguire le perdite e le eccedenze ACE trasferite al soggetto controllante non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione. Infine, a differenza di quanto previsto per il bonus aggregazioni, ex D.L. n. 34/2019, la norma non prevede ipotesi di decadenza dall'agevolazione qualora, ad esempio, la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie nei successivi periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione di aggregazione. A tale riguardo si deve ritenere che la segregazione delle imprese integrate, attraverso operazioni di scissione o cessione di rami, non comporterebbe, in linea di principio, alcun recupero del beneficio acquisito in termini di monetizzazione del *tax credit*, fatta salva, ovviamente, l'applicazione della norma generale antiabuso. Allo stesso modo, non sono previsti meccanismi di *recapture* in relazione ad eventuali atti dispositivi effettuati dai soci. (WR)

**“Il regime transitorio della disciplina degli interessi passivi le questioni aperte”** di G. FERRANTI, ne Il fisco 41/2020, pag. 3913

L'A. commenta le numerose e importanti modifiche, apportate dal D.Lgs. n. 142/2018, alla disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES, alla luce della circolare Assonime n. 14 dell'8 luglio 2020, in cui sono state esaminate le questioni interpretative concernenti il regime transitorio, tra le quali quelle concernenti: le modalità di utilizzo delle eccedenze pregresse di interessi passivi in presenza di quelle maturate e riportate a nuovo a partire dal 2019; la possibilità di utilizzare le eccedenze di ROL contabile pregresso per i soli interessi passivi che sarebbero stati inclusi nell'ambito oggettivo della previgente disciplina dell'art. 96 TUIR ovvero anche per quelli rilevanti in base alla nuova formulazione di tale articolo; il cambiamento del tasso di interesse stabilito nel contratto stipulato in data antecedente al 17 giugno 2016 in conseguenza di una successiva modifica contrattuale; le variazioni contrattuali, relative alla durata e all'importo, che, pur essendo previste fin dall'origine, siano divenute efficaci dopo la detta data perché in precedenza sottoposte a termini o condizioni; gli accantonamenti a fondi rischi rilevati in parte prima del 2019 e per altra parte a partire da tale anno. Le intervenute modifiche normative hanno richiesto l'introduzione di regole particolari per disciplinare il passaggio al nuovo regime evitando incongruenze e duplicazioni. È stato, altresì, osservato che le dette regole si applicano in modo automatico, a prescindere dalla circostanza che si siano o meno verificate duplicazioni o incongruenze. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**IRES – Riserva di rivalutazione in sospensione di imposta – Recesso socio – Non utilizzo prioritario.**

Interpello Agenzia delle entrate, DRE Lombardia 14 settembre 2020, n. 904-1518/2020, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

All'atto del recesso di un socio non occorre utilizzare prioritariamente la riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta presente in bilancio, potendosi al contrario utilizzare le altre riserve di patrimonio netto.

La differenza da recesso è determinata sottraendo dalla quota di patrimonio determinata senza considerare tale riserva il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio, e risulta deducibile dal reddito imponibile della società, ma non dalla base imponibile IRAP.

**IRES – Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie – Applicazione del regime fiscale di realizzo controllato – Esclusione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 novembre 2020, n. 537, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Non è possibile applicare il regime del c.d. “realizzo controllato”, ex art. 177, comma 2, TUIR, per il conferente in presenza di un conguaglio in denaro a fronte di un conferimento di partecipazioni in un’offerta pubblica di acquisto e scambio

**IRES – Paesi a fiscalità privilegiata – Dividendi provenienti da paesi *black list*.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2020, n. 587, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’art. 89, comma 3, del TUIR prevede la tassazione integrale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ferma restando la possibilità di dimostrare, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, la sussistenza della condizione indicata nell’art. 47-*bis*, comma 2, lett. *b*), del TUIR, cioè che non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

I criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, a partire dal periodo di imposta 2019, sono contenuti all’art. 47-*bis*, comma 1, del TUIR, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 142 del 2018.

In base alle disposizioni della legge di bilancio 2018 non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile.

Tale verifica deve includere i soli periodi d’imposta in cui, sempre sulla base della disciplina valevole *ratione temporis*, si possa concludere dell’esistenza di utili provenienti da regimi fiscali privilegiati.

**IRES – Conferimento dell’intera azienda di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente a favore di un soggetto non residente – Trattamento fiscale**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 633, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il quesito prospettato nell’istanza di interpello riguarda il conferimento da parte di una società dell’intera azienda posseduta dalla sua stabile organizzazione in Italia ad un’altra stabile organizzazione in Italia di un differente soggetto UE appartenente al medesimo Gruppo.

L’Agenzia ha precisato che il conferimento avviene in regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR.

La neutralità fiscale di un simile conferimento è in radice condizionata al fatto che, per effetto di detta operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione “conferente” da cui “provengono” gli *asset* conferiti; contabilità che va a formare ed a costituire l’apposito rendiconto economico e patrimoniale relativo alla gestione di una stabile organizzazione e, in generale, il “rendiconto” relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante la stabile organizzazione.

Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione “conferente” e poi trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente all’atto del conferimento alla casa madre, ovvero manchi all’atto del conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, verificandosi con ciò il presupposto impositivo, l’eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile “conferente” sarà assoggettata ad imposizione e considerata esente parzialmente o, in alternativa, l’eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall’art. 87 del TUIR.

## **IRES – Scissione – Affrancamenti ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185 del 2008 a seguito di acquisizione di partecipazioni di controllo – Deduzione – Modalità**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 635, ne sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'oggetto del quesito formulato nell'istanza attiene all'individuazione del corretto criterio di ripartizione, in sede di scissione della posizione soggettiva rappresentata dal diritto a effettuare le deduzioni fiscali conseguenti all'affrancamento dei maggiori valori degli *asset* iscritti nel bilancio consolidato della Società, a seguito dell'acquisizione da parte di quest'ultima della partecipazione di controllo in una società.

In sostanza, con l'istanza si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione (i.e. ripartizione), a seguito della prima e della seconda scissione, della posizione soggettiva consistente nel diritto a effettuare le variazioni fiscali in diminuzione dall'imponibile derivanti dall'affrancamento dei maggiori valori degli *asset* iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell'acquisizione della partecipazione di controllo da parte della Società.

Viene chiarito che, nel caso in cui una società si scinda, dopo essersi avvalsa dell'opzione per l'affrancamento con imposta sostitutiva del 16 per cento dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio di esercizio su una partecipazione di controllo e però riconducibili al sottostante avviamento, marchi o altre attività immateriali che emergono in sede di bilancio consolidato, la "posizione soggettiva" consistente nel diritto di dedurre *extra*-contabilmente i maggiori valori affrancati ha una sorte differente a seconda che la scissione sia effettuata quando gli effetti dell'affrancamento sono ancora soggetti a decadenza o quando il "periodo di vigilanza" è ormai trascorso.

In merito, quindi, viene chiarito che:

- se la scissione si perfeziona durante il "periodo di vigilanza", il subentro nella posizione soggettiva segue il criterio specifico e pertanto le deduzioni extracontabili post scissione competono per intero alla società, tra la scissa e le beneficiarie, nel cui patrimonio permane la partecipazione di controllo affrancata;
- se la scissione si perfeziona quando il "periodo di vigilanza" è già trascorso, il subentro nella posizione soggettiva segue il criterio proporzionale e pertanto le deduzioni extracontabili competono alla scissa e alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile rimaste e trasferite.

## **IRES – Perdite su crediti – Crediti cancellati in bilancio in applicazione dell'IFRS 9 – Indeducibilità della perdita**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 638, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

In base all'IFRS 9, la società deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quanto non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile. Sotto il profilo fiscale, si è, quindi, posto il dubbio se anche tale ipotesi di *derecognition* del credito consenta la deducibilità ai fini IRES della "perdita" su crediti a seguito della cancellazione dal bilancio.

A tal riguardo, viene precisato che la *derecognition* dei crediti a seguito di svalutazione derivante dalla mancanza di ragionevoli aspettative di recupero integrale o parziale dei flussi finanziari contrattuali non rientra nella presunzione di deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio.

## **IRES – Enti creditizi e finanziari – Utilizzo perdite in caso di adesione al regime di tassazione di gruppo.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 639, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il quesito posto investe gli aspetti relativi alla corretta modalità di utilizzo delle perdite fiscali ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari di

cui all'art. 1, comma 65, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di adesione alla tassazione di gruppo.

Viene precisato che la società che ha aderito al regime del consolidato può utilizzare sia le perdite fiscali pregresse non trasferite al consolidato sia quelle trasferite al regime di tassazione di gruppo.

In particolare:

- le perdite trasferite al consolidato prima del periodo d'imposta di introduzione dell'addizionale (ossia ante 2017) potranno essere utilizzate per il calcolo dell'addizionale solo se non utilizzate dalla *fiscal unit* nei periodi precedenti al periodo d'imposta di entrata in vigore dell'addizionale (ossia ante 2017);
- le perdite trasferite al consolidato dopo il periodo d'imposta di introduzione dell'addizionale potranno essere utilizzate per il calcolo dell'addizionale anche se utilizzate dalla *fiscal unit*.

### **IRES – Continuazione consolidato fiscale – Scissione consolidante a favore di beneficiaria neo-costituita – Trasferimento di tutte le partecipazioni nelle consolidate.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 642, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla possibilità di continuare il consolidato fiscale in caso di scissione parziale da parte della società consolidante in favore di una beneficiaria appositamente neo-costituita.

Per effetto di questa scissione, la beneficiaria risulterà titolare di tutte le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute in società controllate con riferimento alle quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo. Pertanto, la scissa resterà titolare esclusivamente di partecipazioni in società che non hanno optato per il consolidato fiscale.

Nel caso di specie, a seguito dell'operazione, la scissa "esce" definitivamente dal regime della tassazione di gruppo, avendo perso il controllo di tutte le sue consolidate, e la beneficiaria "subentra" in toto nella titolarità delle partecipazioni nella società già consolidate dalla scissa.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che nulla osta alla richiesta ed ha ammesso la continuazione del consolidato fiscale senza soluzione di continuità in caso di una scissione in cui la beneficiaria risulterà titolare di tutte le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute in società controllate con riferimento alle quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo da parte della società scissa.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

### **IRES – Trattamento di fine mandato amministratori – Deducibilità – limitazioni previste per il TFR – Inapplicabilità.**

Cass., sez. trib. 6 novembre 2020, n. 24848, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Ai fini della deduzione delle quote di accantonamento al TFM, non operano i limiti previsti per il TFR dall'art. 2120 c.c.

Il sistema normativo, infatti, non prevede alcuno specifico limite alla deduzione, come invece, avviene per il TFR.

Gli unici limiti alla deducibilità per competenza degli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono rinvenibili nell'obbligo di un atto scritto avente data certa, anteriore all'inizio del rapporto che ne specifichi anche l'importo.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

**Redditi di capitale – Dividendi – Fondi di investimento non residenti – Differenza di trattamento fra quote di utili distribuite da organismi d’investimento collettivo (OICVM) costituiti in forma contrattuale e dividendi distribuiti da organismi di investimento collettivo costituiti in forma statutaria.**

Conclusioni Avvocato generale 19 novembre 2020, n. C-480/19, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea nella causa C-480/19 (E) concernente la compatibilità con la libera circolazione dei capitali della disciplina finlandese applicabile alla tassazione delle distribuzioni effettuate da SICAV lussemburghesi agli investitori finlandesi, ha affermato il principio secondo cui non sussiste in capo agli Stati membri alcun obbligo di equiparare – ai fini tributari – le diverse forme di investimento collettivo disciplinate dalla direttiva 2009/65/CCE, ben potendo tali Stati distinguere tra fondi di investimento, da un lato, e SICAV, dall’altro.

Tale distinzione può essere altresì estesa agli OICVM di diritto estero, a condizione, tuttavia, che la stessa risulti coerente con l’obiettivo perseguito dalla rilevante disciplina fiscale nazionale e che tale obiettivo non sia esso stesso discriminatorio.

**Redditi di capitale – Dividendi – Dividendi pagati su strumenti finanziari partecipativi sottoscritti dalla Banca europea per gli investimenti - Esenzione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 615, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’Agenzia delle entrate afferma l’esenzione dei dividendi pagati su strumenti finanziari partecipativi emessi da una società italiana e sottoscritti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Nello specifico, l’Agenzia ha confermato che – per quanto attiene alle imposte sui redditi, la BEI gode di un’immunità fiscale “soggettiva”, a prescindere dalla tipologia di reddito e anche in deroga alla normativa interna.

Inoltre, ribadisce che il primato del diritto dei Trattati istitutivi dell’Unione europea (e dei relativi protocolli) sulla normativa nazionale è un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico che rileva anche in ambito fiscale e trova conferma nella dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, come in numerose pronunce della Corte di Giustizia e nella giurisprudenza costituzionale.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti peculiari per i beni immateriali”** di G. ALBANO, in La Gest. Straord. Impr. 6/2020, pag. 99

L’A. commenta l’art. 110 del D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito dalla L. 13.10.2020, n. 126 (“Decreto Agosto”), che ha riproposto la possibilità per le imprese, diverse da quelle che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali, di procedere alla rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a condizione che si tratti di beni già iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019. La disposizione in esame si caratterizza per la presenza di condizioni di particolare favore, derivanti non solo dall’aliquota, estremamente ridotta, del 3% dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ma anche per la flessibilità concessa nella scelta dei beni da rivalutare. Pertanto, l’opzione risulta appetibile anche in relazione a categorie di beni per i quali nelle precedenti leggi di rivalutazione non si è riscontrato un interesse generalizzato da parte degli operatori, quali ad esempio i beni immateriali. Con riferimento

a tale tipologia di beni si pongono diverse problematiche applicative, tra cui la possibilità di rivalutare beni mai iscritti in bilancio, nonché gli impatti sulla rivalutazione di un'eventuale futura transizione dell'impresa ai principi contabili internazionali. (SG)

**“Rivalutazione e riallineamento per beni di impresa il cui plusvalore emerge da operazioni straordinarie “neutrali””, di S. CHIRICHIGNO e L. SCIBELLI, ne Il fisco, 45/2020, pag.4313.**

L'articolo 110 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) allarga le maglie della rivalutazione dei beni di impresa, introducendo una nuova possibilità rivolta ai soggetti imprenditori, ammettendone la rilevanza solo civilistica oppure anche fiscale con versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota al 3%. Al fianco della rivalutazione, che si rivolge esclusivamente ai soggetti OIC, il legislatore ripropone anche l'istituto del riallineamento dei valori civili e fiscali, di cui all'articolo 14 della L. n. 342/2000, il cui ambito soggettivo comprende anche i soggetti IAS *adopter*. La disciplina in commento, in particolare, consente l'accesso a una rivalutazione più favorevole rispetto alle precedenti sia sotto il profilo dell'aliquota sia perché è stato eliminato il riferimento alle categorie omogenee.

Sotto il profilo oggettivo, la rivalutazione comprende i beni materiali e immateriali, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate che costituiscono immobilizzazioni. Da questa disposizione rimangono escluse le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle costituite da beni e diritti giuridicamente tutelati, quali gli avviamenti e le altre attività immateriali <sup>(1)</sup>. Come anticipato, la novità di maggior rilievo rispetto alle altre leggi di rivalutazione attiene alla eliminazione dell'obbligo di considerare tutti i beni appartenenti ad una categoria omogenea, potendo quindi operare una sorta di “*cherry picking*” dei beni che si intende riallineare.

I beni rivalutabili devono essere iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e devono essere presenti anche in quello successivo (esercizio 2020, per i soggetti “solari”), che è quello in cui la rivalutazione deve essere eseguita a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori, ai fini IRES e relative addizionali ed IRAP, decorre dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (vale a dire dal 2021, per i soggetti “solari”). Ai soli fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze i maggiori valori iscritti rilevano solo a decorrere dal quarto anno successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione e cioè dal periodo d'imposta 2024. Il saldo attivo di rivalutazione, che assume natura di riserva in sospensione di imposta, può essere altresì affrancato versando in tutto o in parte un'imposta sostitutiva del 10%.

Il “Decreto Agosto” mantiene ferma la possibilità di avvalersi dell'autonomo istituto del riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, qualora questi ultimi presentino un importo superiore al costo fiscalmente riconosciuto. A tale proposito, l'ambito oggettivo risulta invariato rispetto a quello della rivalutazione e l'imposta sostitutiva è sempre dovuta in misura fissa del 3%. Cambia, invece, l'ambito oggettivo, potendo l'opzione per il riallineamento essere esercitata anche dalle imprese IAS *adopter*. Gli AA. analizzano poi l'intreccio tra disciplina della rivalutazione/riallineamento e quella delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento alla condizione relativa all'iscrizione dei beni nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 e in quello successivo. Resta ancora dubbia, infatti, la possibilità di avvalersi di tale disciplina nel caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti) realizzate nel corso del 2020 e contabilizzate a valori effettivi. In tali ipotesi, infatti, il riconoscimento dei maggiori valori emersi si scontrerebbe con la previsione normativa secondo la quale i beni oggetto di rivalutazione o riallineamento devono essere iscritti nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e risultare ancora presenti nel bilancio successivo. Tali questioni avevano trovato una soluzione positiva per le operazioni di fusione e di scissione nell'ambito delle norme di attuazione, che per l'appunto avevano declinato il principio di “continuità di possesso”, in base al quale per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, occorre fare riferimento alla data in cui sono stati acquistati dalle società stesse (cfr. art. 2, comma 4, del

---

<sup>1</sup> La Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha introdotto la possibilità di adeguare ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 anche i valori fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali.



Regolamento di cui al D.M. n. 162/2001, espressamente richiamato dall'art. 110, comma 7, del Decreto Agosto). Questo criterio sembra potersi estendere, anche in base all'interpretazione fornita dall'Assonime (cfr. Circolare n. 34/1991), anche per le trasformazioni societarie che comportino una mera modifica delle strutture societarie. A parere degli AA. le stesse considerazioni devono ritenersi valide anche per le ipotesi di conferimento effettuato in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, così come confermato da una serie di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolari AdE n. 14/E del 2017, n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006). A tale riguardo, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto estensibile il principio della "continuità di possesso" anche ai conferimenti, sostenendo che le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente, legittimando così il conferitario alla rivalutazione dei beni che figuravano iscritti nel bilancio del conferente.

Gli AA. affrontano, infine, la questione relativa alla data in cui emerge il plusvalore e se questa possa di fatto vanificare il risultato interpretativo raggiunto in merito al discorso delle operazioni straordinarie. Il dubbio si pone, in particolare, quando l'emersione dei maggiori valori (con relativo disallineamento fiscale) derivi da un'operazione straordinaria intervenuta nel 2020 in quanto contabilizzata a valori effettivi e sia solo recepita nel bilancio al 31 dicembre 2020. Questa circostanza pone un duplice interrogativo: il primo relativo alla facoltà di avvalersi dell'istituto del riallineamento (art. 110, comma 7, del Decreto Agosto); l'altro inerente alla possibilità di optare per il regime della rivalutazione (art. 110, comma 1, del Decreto Agosto) di beni il cui maggior valore è già emerso in corso d'anno a seguito dell'operazione straordinaria.

Con riferimento alla prima questione, occorre precisare che una delle condizioni per esercitare l'opzione di riallineamento è che i disallineamenti tra valori fiscali e civili devono essere già presenti alla data di chiusura dell'esercizio precedente. A prescindere dal tipo di operazione societaria straordinaria che ha comportato la contabilizzazione a valori effettivi e all'emersione del plusvalore nel corso del 2020, si dovrebbe ritenere preclusa la possibilità di ricorrere al riallineamento visto che il relativo disallineamento non potrebbe considerarsi già presente nel bilancio dell'esercizio precedente. Sul punto, però, gli AA. osservano che tale impostazione sembra confliggere con l'intento del legislatore che è quello di incentivare tutte le imprese a cogliere l'opportunità in esame nel modo più ampio possibile. La giusta interpretazione parrebbe il ricorso al riallineamento in ogni ipotesi di divergenza, anche qualora si sia generata nel corso dell'esercizio 2020.

Qualora si confermasse esclusa la possibilità di avvalersi del riallineamento sui plusvalori derivanti da operazioni straordinarie realizzate nel corso del 2020 resta da valutare l'ammissibilità dell'opzione per la rivalutazione. A tale riguardo, gli AA. sostengono che sembrerebbe farsi spazio un'interpretazione elastica delle disposizioni in esame, che porti a considerare la rivalutazione civilistica effettuata nell'arco dell'anno, a seguito dell'operazione straordinaria, come una rivalutazione a tutti gli effetti "effettuata nel bilancio 2020". A sostegno di tale interpretazione *in primis* va considerato che l'articolo 110 del D.L. Agosto dispone che la rivalutazione vada eseguita sui valori espressi nel bilancio d'esercizio tenendo in considerazione quelli risultanti al 31 dicembre 2019. In questo caso un eventuale rivalutazione civilistica infra-annuale, derivante da un'operazione straordinaria, non inficia la condizione relativa a tali valori di riferimento: questi rimangono quelli del bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto a tale data non ancora oggetto di rivalutazione. In questo caso la rivalutazione da "effettuarsi nel bilancio", su cui versare l'imposta sostitutiva del 3% con relativo riconoscimento fiscale, si realizza in virtù proprio della rivalutazione civilistica derivante dall'operazione straordinaria che fa emergere nel 2020 il relativo plusvalore che risultava inespresso al 31 dicembre 2019, posto che a tale data non era stato ancora oggetto di rivalutazione. (WR)

**“Possono essere dedotti per competenza i compensi reversibili per la carica di amministratore”**, di F. GALLIO, ne Il fisco 44/2020, pag. 4275

L'A. commenta la sentenza 22479/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che i compensi reversibili per la carica di Amministratore non sono deducibili per cassa, ma per competenza.

Per la Suprema Corte mancando una erogazione in denaro a colui che ha svolto l'attività gestoria, non è applicabile il principio di cassa e il costo, quale prestazione di servizi, deve essere dedotto secondo il principio di competenza.

Tale conclusione si basa dunque sul fatto che la società non versa alcun compenso all'amministratore, ma si limita a pagare all'altra società un corrispettivo per l'utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell'attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana mensile a disposizione.

Per quanto riguarda l'amministratore, poiché questi non incassa materialmente alcun compenso, il relativo importo non è tassato, dal momento che non ne ha ottenuto la disponibilità.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i compensi reversibili, richiamati dall'art.51 TUIR, non solo non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

Al contrario, la società che riceve il compenso lo deve tassare come ricavo ai fini delle imposte dirette, dal momento che ha la disponibilità di tale reddito.

In alcuni documenti di prassi, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che la tassazione avviene in capo al soggetto che ha la disponibilità, sostenendo che non si configurano come reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga la libera disponibilità a condizione che, ovviamente, per i compensi stessi risulti documentato l'effettivo riversamento dei compensi alla società destinataria.

In capo invece alla società che paga il compenso, in quanto usufruisce delle prestazioni dell'amministratore, il relativo importo è deducibile ai fini delle imposte dirette secondo il principio di competenza, come del resto sostenuto dalla sentenza in esame. (EM)

**“La rilevanza delle azioni proprie ai fini del requisito del controllo nell’ambito del TUIR”**, di R. MICHELUTTI e M. BABELE, in Corr. Trib. 11/2020, pag. 975

Gli effetti giuridici recati dal possesso di azioni proprie non interessano solo il diritto commerciale e finanziario ma anche quello tributario, attesa la particolare disciplina applicabile quando presupposto applicativo di speciali regimi ai fini delle imposte sul reddito sia l'esistenza di un rapporto di controllo tra due soggetti passivi. A tal proposito gli AA. svolgono un'ampia premessa sulle diverse fattispecie di controllo previste dall'art. 2359 del c.c. – di diritto o di fatto, diretto o indiretto, in funzione dei voti o dell'influenza che consentono di esprimere in sede di assemblea ordinaria – per poi descrivere le possibili implicazioni provocate dal possesso di azioni proprie.

Infatti, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c. come modificato dal D.Lgs. n. 224/2010, per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso; tuttavia, le medesime azioni sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. In particolare, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cd. società aperte), l'art. 2368, comma 3, c.c. dispone che salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate esclusivamente ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (c.d. quorum costitutivo) ma non sono computate per il calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione (cd. *quorum* deliberativi). Per le società, invece, “chiuse” – cioè quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - la Corte di cassazione, con la sentenza del 2 ottobre 2018, n. 23950, ha espresso il seguente principio di diritto: “le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo”, e, quindi, è come se fossero presenti in assemblea (pur non potendo votare).

Tanto premesso, il TUIR non usa una nozione univoca di controllo, ma ben 4 e cioè:

- i) controllo di diritto, quando rinvia all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- ii) controllo di diritto e di fatto, quando richiama l'art. 2359, comma 1, c.c.;
- iii) la specifica nozione per la disciplina CFC, che contiene anche il riferimento alla quota di partecipazione agli utili maggiore del 50%;
- iv) la peculiare definizione ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento, che fa riferimento alla “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale”.

Gli AA., infine, evidenziano che in due recenti interpelli, di cui uno in materia di “conferimenti a realizzo controllato” di cui all'art. 177 del TUIR (risposta n. 135/2020, relativamente ad una società controllata “chiusa”) e l'altro in tema di consolidato fiscale nazionale (risposta n. 20 del 2019, relativamente ad una società controllata “aperta”), nei quali la società conferita/consolidata



possedeva azioni proprie, l’Agenzia delle entrate ha tenuto conto della sentenza di Cassazione sopra citata per cui “ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo di diritto” solo nel primo caso ha affermato che le azioni proprie dovessero essere incluse nel computo del denominatore (sia ai fini dei quorum costitutivi sia di quelli deliberativi). (NM)

**“Rivalutazione di beni e partecipazioni tra normativa ordinaria ed emergenziale: gli intangibile non iscritti in bilancio”** di M. PANE e C. ALTARE, ne Il fisco 1/2021, pag. 22

L’art. 110 del D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito dalla L. 13.10.2020, n. 126 (“Decreto Agosto”) ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, rendendo nuovamente attuale l’annosa questione della rivalutazione dei beni immateriali che non sono mai stati iscritti nell’attivo patrimoniale, essendo stati sempre iscritti i relativi costi a conto economico. Tale disposizione contempla una nuova forma di rivalutazione dei beni d’impresa, materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ad eccezione dei “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie, risultanti dal bilancio all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (c.d. bilancio di riferimento) e che potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti c.d. “solari”.

Sotto il profilo soggettivo, la novella trova applicazione per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti (limitatamente all’attività commerciale eventualmente svolta) e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Possono accedere alla rivalutazione anche i soggetti in contabilità semplificata (per i quali, tuttavia, non si applica il corpo di norme che regola la fiscalità del saldo attivo di rivalutazione).

A differenza delle precedenti norme in materia di rivalutazione, l’art. 110 del Decreto Agosto prevede espressamente la possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione, nel senso che l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene obbligatoriamente subordinata all’assoggettamento ad imposizione sostitutiva dei medesimi valori. Tale fattispecie – a differenza del caso in cui il bene, inizialmente iscritto in bilancio, non lo sia più all’atto della rivalutazione per effetto del completamento del processo di ammortamento – non è mai stata espressamente trattata né dal legislatore, né dalla prassi, ponendo così le premesse per futuri contenziosi.

Gli AA. ritengono che l’ipotesi della mancata iscrizione del bene immateriale nello stato patrimoniale sia sostanzialmente analoga a quella del venir meno di tale iscrizione per effetto del completamento del processo di ammortamento del bene, con ciò dovendo ammettersi la rivalutazione anche di tali *intangibles*. Concludono, quindi, che non vi sia motivo per negare la rivalutazione di *intangibles* esistenti presso l’impresa e che abbiano lasciato traccia in bilancio, ancorché solo a livello di conto economico, in quanto per tali beni il requisito dell’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, proprio delle rivalutazioni monetarie “gratuite”, previsto per evitare possibili rivalutazioni di beni inesistenti, sia superato e comunque non ostativo alla rivalutazione, a fronte della perdurante sussistenza di una tutela giuridica dei beni immateriali. Tale conclusione sembra trovare conferma anche per gli elementi di novità della rivalutazione introdotta dal Decreto Agosto, e, in particolare, per la possibilità di operare la rivalutazione distintamente per ciascun bene. Peraltro, anche avuto riguardo al contenzioso sviluppatosi in passato con riferimento a precedenti “edizioni” della rivalutazione, è senz’altro auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, che a tutt’oggi non ha mai affrontato la tematica nell’ambito dei propri interventi di prassi. (SG)

**“Conversione di DTA in crediti di imposta: criticità sul meccanismo di conversione”**, di U. SANTACROCE e M. FELIZIANI, ne Il fisco 43/2020, p. 4113

Gli AA. analizzano le modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) alla disciplina dell’art. 44-*bis* del D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), che hanno introdotto la facoltà di convertire specifiche DTA in crediti d’imposta. La misura è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato nei rendiconti degli ultimi anni a causa della crisi

economica e finanziaria. Più in dettaglio, la disciplina - che rientra tra quelle di sostegno della liquidità alle imprese nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica – consente alle società che realizzino cessioni a titolo oneroso di crediti deteriorati di trasformare in crediti d'imposta le DTA, anche non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate (cd. DTA non qualificate).

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione a parere degli AA. dovrebbe trovare applicazione per tutte le imprese costituite in forma collettiva, comprese le stabili organizzazioni di società estere, che cedono crediti scaduti nonostante il testo della norma faccia letteralmente riferimento alle società. Per espressa previsione normativa, la disposizione in esame non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n.180/2015, ovvero lo stato di insolvenza (cfr. art. 44-*bis*, comma 4, Decreto Crescita).

Con riferimento all'ambito oggettivo, la conversione in credito di imposta presuppone che entro il 31 dicembre dell'esercizio 2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) venga realizzata la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. A tale riguardo, la norma stabilisce che si verifica l'inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza. La disposizione si riferisce genericamente ai crediti pecuniari e comprende quindi sia i crediti di natura commerciale sia i crediti di finanziamento. La presenza di garanzie e la data in cui è stato originato il credito non rilevano ai fini dell'applicazione della disposizione in commento. Non dovrebbe rientrare nell'ambito della disposizione la cessione di crediti tributari, per i quali il requisito dell'inadempimento risulterebbe di difficile applicazione.

Con riferimento alle DTA convertibili gli AA. precisano che possono rientrare in questa disciplina: *i*) le DTA relative perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile; *ii*) le DTA relative all' ammontare del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto non dedotto o non trasformato in credito IRAP. Queste DTA, anche se non iscritte in bilancio, possono essere convertite fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. È, inoltre, prevista una limitazione, che opera a livello di gruppo, per cui i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 mld di euro, con la conseguenza che l'ammontare massimo di "attributi fiscali "convertibili da un singolo gruppo societario risulta pari a 400 mln di euro. L' ammontare effettivo del credito, pari al beneficio massimo fruibile, sarà poi determinato applicando a tale importo l'aliquota IRES della società cedente. A tale riguardo, viene precisato che per gli intermediari finanziari dovrebbe rilevare anche l'addizionale IRES applicabile, pari al 3,5% (il beneficio massimo per questi soggetti ammonterebbe dunque a 110 mln = (400 mln X 27,5%)). Un caso particolare riguarda le società in perdita sistemica nel periodo di imposta 2020 e in quanto tali soggette alla maggiorazione IRES del 10,5%. Secondo gli AA., la società in perdita sistemica che intendesse beneficiare delle disposizioni in esame trasformerebbe le DTA applicando l'aliquota ordinaria, avendo tuttavia la possibilità di computarle in diminuzione ai soli fini della determinazione della maggiorazione IRES nel quadro RQ. Rientrerebbero nel campo di applicazione della disciplina solo gli attributi fiscali che si sono formati alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dell'articolo 55 del D.L. Cura Italia, vale a dire per i soggetti solari quelli al 31 dicembre 2019: dovrebbero rimanere, infatti, escluse le perdite e le eccedenze di rendimento nozionale ACE in corso di formazione. (WR)

**“Rivalutazioni e operazioni straordinarie”** di N. VILLA, in La Gest. Straord. Impr. 6/2020, pag. 55

L'art. 110 del D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito dalla L. 13.10.2020, n. 126 (“Decreto Agosto”) ha introdotto una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa.

L'A. analizza gli impatti delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento di azienda, cessione d'azienda, trasformazione e affitto d'azienda) poste in essere *ante* e *post* rivalutazione sui soggetti che partecipano a tali operazioni, evidenziando i rapporti esistenti tra la rivalutazione e le operazioni intervenute nel periodo immediatamente precedente o successivo alla rivalutazione stessa, approfondendo la questione delle riserve che si creano per effetto della rivalutazione.

Le operazioni straordinarie poste in essere nel periodo di riferimento della rivalutazione possono avere impatti differenti sulla stessa. Infatti, gli impatti conseguono spesso dalla natura realizzativa o

meno delle operazioni straordinarie. Se non hanno natura realizzativa, le operazioni non “interferiscono” con la rivalutazione. Perché ciò sia vero occorre però, in molti casi, che la natura meramente riorganizzativa e non realizzativa dell’operazione straordinaria sia riconosciuta non solo sotto il profilo fiscale, ma anche sotto quello civilistico-contabile. Ciò soprattutto in ipotesi come quella prevista dal citato Decreto Agosto in cui è data la possibilità di incrementare i valori dei beni d’impresa con solo effetti contabili. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di impresa – Imposta sostitutiva – Rivalutazione dei beni di impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 640, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la rivalutazione ex art. 110 DL 104/2020 da eseguirsi nel bilancio 2019/2020 rappresenta una facoltà e non un obbligo.

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

#### **Dottrina**

“**Carried interest: non tutti condivisibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate**”, di M. ANTONINI e G. ZOPPI, ne Il fisco 42/2020, pag. 4023

Gli AA. analizzano le risposte ad interpello 407 e 435 del 2020 con le quali l’Agenzia ha fornito indicazioni in merito alla qualificazione fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. *carried interest*).

L’Amministrazione si è focalizzata sull’idoneità dell’investimento dei *manager* a garantire l’allineamento tra la posizione dei manager/dipendenti sottoscrittori e quella degli altri investitori, in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, attribuendo a tale requisito una valenza prioritaria, sebbene non esaustiva.

Nell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate l’importo investito dei manager deve essere di entità complessiva tale da esporli ad un effettivo rischio di perdita del capitale significativo: in tal caso il loro investimento potrà essere considerato idoneo, in concreto, a garantire l’allineamento *Manager/Investitori*, con possibilità di qualificare il *carried interest* come reddito di natura finanziaria. Detta interpretazione non risulta del tutto convincente posto che lo stesso art. 60 del Decreto Legge 24/4/2017 n.50, attribuisce rilievo agli investimenti dei manager assunti in valori percentuali, rendendo esplicito come il riferimento ai valori assoluti possa essere fuorviante.

Gli AA. propongono di mantenere comunque un criterio proporzionale rispetto al valore del fondo per valutare la congruità dell’investimento, prevedendo eventualmente delle soglie minime variabili per scaglioni a seconda delle dimensioni del fondo oppure, in subordine, anche parametrando l’investimento alla capacità reddituale complessiva del *manager*. In tal modo potrebbe garantirsi una maggiore certezza per manager e amministratori ed un minor livello di discrezionalità in capo all’Agenzia.

Un ulteriore requisito rilevante per determinare la natura di reddito finanziario del *carried interest* è rappresentato dalla possibilità di sottoscrizione delle quote che lo attribuiscono anche a soggetti diversi da amministratori e dipendenti della società.

La circostanza che anche soggetti non legati alla società da rapporti di lavoro dipendente o di amministratore possano beneficiare del *carried interest* costituisce elemento atto ad escludere un collegamento tra detenzione di quote e prestazione lavorativa ed al contempo costituisce garanzia per l’allineamento di interessi e rischi tra manager e gli altri investitori.

Tale circostanza dovrebbe essere maggiormente valorizzata dall’Agenzia, in quanto trattasi di un

elemento che di per sé potrebbe essere sufficiente a suffragare la qualificazione di reddito di natura finanziaria del *carried* anche indipendentemente dalla presenza di altri elementi.

Un ulteriore elemento valorizzato dall'Agenzia è la previsione di clausole *leavership*.

In particolare, la presenza di tali clausole ha costituito uno degli elementi che ha portato l'Agenzia a qualificare il *carried* come reddito di lavoro o ad esso assimilato.

L'Agenzia sembra aver attribuito una portata dirimente per la qualifica del *carried* quale reddito di lavoro alla presenza di una clausola di *leavership* legata al periodo di permanenza della carica di amministratore.

Tale affermazione risulta contraddittoria se considerata in rapporto ad altre interpretazioni della stessa Agenzia ove la presenza di dette clausole è stata considerata invece non determinante. (EM)

**“I limiti del “welfare premiale””** di G. MARIANETTI, ne Il fisco 42/2020, pag. 4017

Nella risoluzione 55 E/2020, l'Agenzia si è soffermata sulla legittimità dei piani di *Welfare* aziendale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi individuali e connotati dunque da una finalità premiale, negando la possibilità di condizionare, o in ogni caso graduare in base alla retribuzione annuale lorda, l'erogazione di beni e servizi al raggiungimento di dette performance da parte del dipendente, facendo salva però, la possibilità di prevedere parametri aziendali, essendo in tal caso prevalente la finalità della fidelizzazione del personale.

Dopo un veloce riepilogo del contesto normativo all'interno del quale si colloca detto documento di prassi, l'A. ne analizza i contenuti soprattutto per quel che attiene ai limiti normativi del *Welfare* premiale, svolgendo altresì alcune considerazioni sull'effettiva sussistenza delle predette limitazioni. Dall'articolata risposta all'interpello si evince una posizione di chiusura categorica verso piani di *Welfare* che condizionino l'erogazione di beni e servizi a performance individuali.

Fermo restando lo scopo dell'Amministrazione, che è quello di evitare surrettizi scambi tra componenti imponibili ed erogazioni esenti –assolutamente condiviso dall'A. - qualora però si sia in presenza di un piano che non presenti la criticità sopra detta, risulta difficile per l'A. comprendere il motivo per il quale il datore di lavoro non possa collegare l'erogazione dei *benefit* ad una prestazione individuale del dipendente anche nell'ambito di un sistema di incentivazione.

In tal caso difatti verrebbe meno la patologia e la scelta di introdurre uno strumento incentivante basato su norme fiscali di favore, rappresenterebbe una legittima scelta del datore di lavoro.

D'altra parte, l'art. 2099 c.c. contempla la possibilità che il prestatore di lavoro venga retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili, con provvigione o con prestazioni in natura.

Viene segnalato da ultimo come la maggior parte delle corresponsioni che tipicamente compongono il *Welfare* aziendale siano oggetto di regime agevolato solo nel caso in cui i destinatari siano tutti i dipendenti o una categoria ben definita, escludendo pertanto *ex ante* possibili incentivi *ad personam*. (EM)

**“Raddoppio dell'esenzione dei *fringe benefit*: ambito applicativo a rischio restrizione”**, di G. SEPIO e G. SBARAGLIA, ne Il fisco 43/2020, pag. 4121

Il D.L. 104/2020 (Decreto agosto), con l'art.112 ha innalzato l'esenzione per beni e servizi assegnati dal datore di lavoro da 258,23 a 516,46.

Tuttavia, la norma, a causa della sua infelice formulazione, si presta a letture incoerenti che ne potrebbero restringere l'ambito applicativo, comunque in grado di generare molteplici dubbi interpretativi.

Gli AA., dopo una breve illustrazione dei tratti generali della misura fiscale, segnalano che l'utilizzo del termine “lavoratore dipendente” potrebbe escludere talune categorie di collaboratori, così come il termine “azienda” potrebbe escludere alcune tipologie di datori di lavoro.

In particolare, gli AA. ritengono, per una serie di ragioni puntualmente esplicitate, che dalla formulazione letterale non sia possibile estendere detta esenzione anche ai titolari di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.

Gli AA. svolgono da ultimo alcune riflessioni sul termine “azienda”, al fine di circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 112.

Stando al tenore letterale della definizione civilistica di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c., la soglia di esenzione aumentata in via provvisoria limitatamente per il 2020 dovrebbe applicarsi esclusivamente se i beni e i servizi assegnati ai lavoratori dipendenti siano rispettivamente ceduti o prestati dall'organizzazione riconducibile all'imprenditore.

Ne deriverebbero due conseguenze.

La prima riguarderebbe la circostanza che i beni o servizi non potrebbero essere ceduti o prestati da soggetti terzi su base di una convenzione stipulata con il datore di lavoro.

La seconda atterrebbe alla possibile esclusione dall'esenzione dei datori di lavoro privi di azienda (ad esempio enti non commerciali che non svolgono attività commerciale).

Attenendosi al tenore letterale, quindi, l'esenzione prevista dall'art.112 sarebbe rivolta esclusivamente ai datori di lavoro aventi la qualifica di imprenditorie che cedono i beni o erogano i servizi ai propri dipendenti. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di lavoro dipendente – Imposta sostitutiva – Detassazione premio di risultato – Applicabilità.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 novembre 2020, n. 550, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate, in materia di detassazione dei premi di risultato, confermando quanto già previsto con la Risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020 ha affermato che, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

In relazione al caso di specie, la società/datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività variabile non ha applicato il regime fiscale di favore non ritenendo incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il raggiungimento dell'obiettivo incrementale.

Tale circostanza viene disattesa dalla contribuente istante, dipendente di un'impresa di assicurazione.

Considerato che la Risoluzione. n. 36/E del 2020 ha demandato al sostituto d'imposta la verifica e la legittimazione circa l'effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata, l'Agenzia ha chiarito che l'eventuale rettifica di valutazione dovrebbe presumibilmente fondarsi su valutazioni di fatto che non attengono all'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello.

#### **Reddito di lavoro dipendente – Riduzione del cuneo fiscale – Nuovo trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale.**

Circ. Agenzia delle entrate 14 dicembre 2020, n. 29/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare commenta il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020, che ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del TUIR, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

Con tale provvedimento sono stati infatti introdotti:

- dal 1° luglio, un nuovo "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente assimilati", che sostituisce il c.d "bonus IRPEF", spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

- una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro, applicabile per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

In relazione al trattamento integrativo l’Agenzia ha chiarito che:

- l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa;
- il reddito di lavoro dipendente assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%, quale premio di risultato, deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, non deve essere considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre rilevano i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

## **REDDITI DIVERSI**

### **Dottrina**

**“Scambio di partecipazioni tramite conferimento: tra realizzo controllato e valore normale”**, di R. MICHELUTTI e E. IASCONI, in Corr. Trib. 12/2020, pag. 1049

Gli AA. riportano l’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate agli artt. 175 e 177 del TUIR in tema di conferimenti/scambi di partecipazioni (di controllo, di collegamento o meno), caratterizzati dal regime fiscale del “realizzo controllato” delle plusvalenze conseguite dal soggetto che scambia/conferisce azioni, per poi soffermarsi sul trattamento fiscale da applicare, invece, alle minusvalenze fiscali eventualmente verificatesi nell’ambito dell’operazione stessa. Infatti, già al debutto di questa disciplina con gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 358 del 1997, secondo l’Agenzia delle entrate *“il conferimento minusvalente richiede la disapplicazione “integrale” del regime di realizzo controllato e l’utilizzo del valore normale di cui all’art. 9 tuir in capo al conferente”*.

In realtà, osservano gli AA., citando la Relazione al D.Lgs. citato, il conferimento di partecipazioni è un atto dispositivo *sui generis* giacché il “corrispettivo” non esprime il realizzo dell’oggetto conferito, nel senso che non lo trasforma in una corrispondente ricchezza attuale. Pertanto, i conferimenti sono *“produttivi di materia imponible solo se, e nella misura in cui, la società conferitaria ottiene il riconoscimento di valori fiscali più elevati rispetto a quelli cui l’azienda [o la partecipazione di controllo o collegamento] era iscritta in capo alla conferente”* e quindi non vi sia simmetria dei valori fiscalmente riconosciuti. L’Agenzia, nell’interpello del 9 novembre 2020, n. 537, in un’operazione in cui vi erano conferimenti fiscalmente minusvalenti, ha disapplicato integralmente il regime di realizzo controllato e ha rideterminato gli effetti reddituali del conferimento in base al criterio generale del valore normale, “recuperando in coda” la simmetria fiscale del conferimento con il riconoscimento di un valore fiscale in capo alla società conferitaria disallineato rispetto a quello di iscrizione in contabilità, in deroga alle regole ordinarie di cui all’art. 110 del TUIR.

In base a quanto sopra, gli effetti sono diversi a seconda dei regimi contabili dei protagonisti. Per i soggetti IAS e OIC *adopter* la regola *“substance over form”* non è utile a determinare il regime applicabile alle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni societarie e titoli assimilati, a meno che non si tratti di azioni proprie, per cui si applica la disciplina del realizzo controllato ex art. 175 TUIR. Per gli OIC *adopter* il vincolo contabile degli artt. 2343 e 2465 c.c.- ai sensi dei quali il valore corrente dei beni conferiti deve essere “almeno pari” all’incremento del patrimonio netto rilevato nella contabilità della società conferitaria per effetto del conferimento – consente l’iscrizione dei beni conferiti e della partecipazione ricevuta ad un valore diverso, ma solo se inferiore, a quello di mercato.

Per le operazioni tra soggetti IAS *adopter* vanno distinte, nell'ambito di quelle *Under Common Control*, quelle con sostanza economica (contabilizzate in base ai *fair value* delle partecipazioni) da quelle senza sostanza economica (che vanno contabilizzate in continuità dei valori). Le operazioni con i terzi si presume che abbiano sempre sostanza economica.

Sia per la prima che per la seconda categoria di soggetti passivi gli AA., con esempi numerici, descrivono le casistiche ipotizzabili e le relative conseguenze fiscali.

Infine, gli AA. affrontano la fiscalità delle operazioni tra soggetti con diversi regimi contabili, ricordando quanto disposto dall'art. 3, comma 2, primo periodo, del D.M. n. 48/2009, secondo cui: *"nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati"*. (NM)

## **REDDITI FONDIARI**

### **Dottrina**

**"Substance over form: la Cassazione cancella la differenza tra strumentalità per natura e per destinazione"**, di F. TUNDO in Corr. Trib. 11/2020, pag. 963

L'articolo critica la sentenza della Cassazione n. 13384 del 1° luglio 2020, con la quale la suprema Corte ha dato un'interpretazione in tema di immobili strumentali per natura (o destinazione) di cui all'art. 43 TUIR come nozione "del tutto astratta", nel senso di "non oggettiva"; interpretazione peraltro opposta a quella espressa pochi giorni dopo dalla stessa Corte.

La fattispecie esaminata dai giudici è quella di un immobile ad uso non abitativo (A/10) di una società che era stato messo gratuitamente a disposizione personale dell'amministratore e per il quale era stata contestata dall'Ufficio la deducibilità dei canoni di leasing, ritenendo non sufficiente la strumentalità per natura per dare rilevanza fiscale al relativo costo.

Eppure, la stessa Agenzia delle Entrate aveva detto, nella risoluzione del 9 aprile 2004, n. 56/E, che per gli immobili di cui ai gruppi B, C, D, ed E ed alla categoria A/10 non rileva l'utilizzazione o meno del bene per l'esercizio dell'impresa, in forza di una presunzione assoluta di strumentalità in virtù delle loro caratteristiche strutturali, non essendo suscettibili di un'altra destinazione senza radicali trasformazioni.

L'A. teme le conseguenze generali di una sentenza "punitiva" per un uso improprio del bene, come quella in esame. Infatti, la premessa dell'Agenzia, condivisa dai giudici di legittimità, è che la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in concreto "l'effettivo ed esclusivo uso aziendale" dell'immobile ai fini del riconoscimento del suo carattere strumentale poiché siffatto carattere presupporrebbe in ogni caso *"la prova della funzione strumentale del bene, non in senso oggettivo ma in rapporto all'attività dell'azienda"*.

Tuttavia, soggiunge l'A., *"nessuna prova né dimostrazione della strumentalità in sé dev'essere data quando si tratti di un bene che è tale per natura, poiché essa è, appunto, connaturata al bene medesimo"*; per legge, rilevano solo elementi oggettivi, da valutare in modo assoluto e non in modo relativo, cioè in funzione della attività imprenditoriale svolta, persino se il bene è dato in locazione o in comodato.

Peraltro, la tesi dell'Ufficio (e recepita dai giudici) è viziata dal fatto che, essendo i beni condotti in leasing, in base ai principi contabili nazionali, questi non possono nemmeno essere considerati relativi o appartenenti all'impresa, e quindi non è decisivo tanto l'art. 43 del TUIR quanto il difetto di inerenza della spesa per i canoni, anche se la circostanza dell'utilizzo del bene immobile da parte dell'amministratore avrebbe potuto giustificare l'accertamento di un reddito di lavoro autonomo in natura. (NM)

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Dottrina

**“Profili critici dei conferimenti di partecipazioni: requisiti PEX, minusvalenze, apporti plurimi”**  
di P. CEPPELLINI e R. LUGANO, in Corr. Trib. 12/2020, pag. 1039

L'articolo passa in rassegna le varie pronunce dell'A.d.E. rese nel primo periodo del 2020 sui conferimenti di partecipazioni societarie “a realizzo controllato” ex art. 177, commi 2 e 2bis, TUIR, in deroga al criterio di imposizione del reddito basato sul valore normale dell'oggetto conferito.

Una prima questione è quella della computabilità o meno, in sede di verifica del presupposto degli attributi della partecipazione conferita (ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi in assemblea), delle azioni proprie detenute dalla società conferita (cfr. risposta n. 135 del 20 maggio), questione risolta positivamente, almeno per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione: cfr. l'ordinanza n. 23950/2018). Al riguardo, gli AA. considerano lecito – nel senso di non abusivo - che una società annulli le proprie azioni dopo essere stata conferita a realizzo controllato.

Si esamina poi la risposta n. 170 del 9 giugno, sul disposto del comma 3 dell'art. 177 citato che, ai fini antielusivi, nega i benefici del realizzo controllato se la partecipazione “qualificata” conferita non ha i requisiti “soggettivi” per beneficiare della *participation exemption* (PEX). L'A.d.E. ha confermato che la disapplicazione del realizzo controllato riguarda solo le partecipazioni conferite in regime di reddito d'impresa.

In merito ai conferimenti minusvalenti in funzione del valore di aumento del capitale della società conferitaria, fin dal 2012 (risoluzione n. 38/E) l'Agenzia si è dichiarata contraria all'applicazione del regime *de quo*, considerandolo la prosecuzione di quello già previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997: il reddito derivante dal conferimento il cui valore contabile fosse inferiore a quello fiscale (secondo il valore normale determinato applicando l'art. 9 TUIR) potrebbe quindi, in ipotesi, anche risultare fiscalmente positivo (cfr. la risposta n. 135 citata). Ovviamente, qualora la differenza fosse negativa, la minusvalenza fiscale sarebbe deducibile. Ne consegue che il regime del realizzo controllato non è alternativo (nel senso di oggetto di scelta discrezionale) a quello ordinario, non essendo consentito al contribuente di determinare *ad libitum* l'*an* e il *quantum* della minusvalenza realizzabile (principio di diritto n. 10 del 20 luglio).

Come noto, il comma 2-bis è stato aggiunto solo di recente all'art. 177 cit. ed ha ad oggetto l'estensione del regime di realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni di minoranza purché qualificate, cioè superiori al 2% o al 20% dei diritti di voto ovvero al 5% o al 25% della partecipazione agli utili, a seconda che la società partecipata sia o meno negoziata in mercati regolamentati.

Nonostante la letteralità del comma 2-bis, con la risposta ad interpello n. 309 del 4 settembre non si ritiene applicabile il regime in caso di più conferimenti che, complessivamente, raggiungano la soglia per essere qualificati. Inoltre, con la risposta n. 229 del 28 luglio, il regime agevolato si applica solo se la società conferitaria è una società unipersonale, cioè integralmente posseduta dal conferente. Infine, con le risposte ad interpelli nn. 314 e 315 si conferma che neanche plurimi conferimenti di più partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime agevolato, se la conferitaria ha già raggiunto la soglia prevista. (NM)

## IVA

### Dottrina

**“Il regime dell'IVA sui distacchi di personale: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea uccide una norma già morta”** di F. DELLI FALCONE e P. MASPES, in Boll. Trib. 23/2020, pag. 1779.

Gli AA. commentano la sentenza “San Domenico Vetraria” (Corte Giust. UE, sez. VII, 11 marzo 2020, causa C-94/19), con la quale la Corte di Giustizia europea, pronunciandosi sul trattamento



IVA del riaddebito del costo del personale distaccato, ha affermato l'incompatibilità con la Direttiva 2006/112/CE di un regime di esclusione da IVA di prestiti o distacchi di personale "di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente".

Quando una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dichiara l'incompatibilità con il diritto comunitario di disposizioni del diritto interno, il contribuente può invocare la diretta applicabilità della normativa comunitaria mentre, in base a una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo Stato non può pretendere l'applicazione della normativa comunitaria che non ha correttamente recepito, dovendo quindi accettare il comportamento del contribuente sia nell'ipotesi in cui questo applichi la norma interna, che nell'ipotesi in cui questo applichi la norma comunitaria.

È la situazione che si verifica nel caso analizzato dalla sentenza, e la disposizione di diritto interno che la Corte di Giustizia europea ha ritenuto essere applicabile in Italia ai distacchi di personale è l'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ma ciò appare frutto di un grave equivoco, trattandosi di una norma che si vorrebbe esistente, ma che in realtà non esiste più, in quanto superata da uno *ius superveniens*, per effetto delle modifiche recate all'ordinamento giuslavoristico e all'ordinamento tributario dal D.Lgs. n. 276/2003, che hanno comportato un superamento del citato art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988.

Non pare infatti plausibile ritenere che, in presenza di un riaddebito che evidenzia uno scostamento rispetto al costo sostenuto di lieve entità e in presenza di uno scostamento di segno negativo, l'intero riaddebito debba configurarsi come il corrispettivo di un'operazione imponibile a IVA: e ciò se si considera l'estrema difficoltà di monitorare puntualmente il costo effettivamente sostenuto dal distaccante e la genericità dei chiarimenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, che si limitano a considerare solo alcuni dei possibili elementi di costo sostenuti dal distaccante. Anche nel vigore della disposizione di cui all'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, dunque, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che, in presenza di un interesse del distaccante diverso da quello di trarre un profitto dalla messa a disposizione del personale, il distacco di personale avrebbe potuto considerarsi rilevante ai fini dell'IVA solo in presenza di una differenza positiva tra riaddebito e costi sostenuti, assumendosi come base imponibile dell'imposta tale differenza. In tal senso, del resto, sono stati i primi chiarimenti della Corte di Cassazione sul punto, che si è appunto espressa nel senso di considerare come base imponibile ai fini dell'IVA del distacco il solo *mark-up*. Gli AA., quindi, ripercorrendo l'evoluzione della disciplina giuslavoristica del distacco, concludono che, sulla base di quanto affermato nella sentenza "San Domenico Vetraria", è evidente che non possa ritenersi compatibile con l'ordinamento comunitario la rilevanza ai fini della base imponibile dell'IVA del solo *mark-up* (che in caso di distacco non dovrebbe esservi). Quanto ai concreti effetti di tale incompatibilità, sovviene, a tale proposito, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in base alla quale, finché la normativa non sia cambiata, un contribuente potrebbe sia invocare la diretta applicabilità della norma comunitaria, applicando l'IVA sull'intero importo riaddebitato, che sarebbe detraibile dal distaccatario ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 19 e segg. del D.P.R. n. 633/1972, sia applicare la normativa interna, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate, applicando l'IVA solo sulla parte dell'importo riaddebitato corrispondente al *mark-up*, che anche in tal caso sarebbe detraibile dal distaccatario ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 19 e segg. del DPR n. 633/1972. (SG)

**"Servizi infragruppo addebitati dalla holding alle proprie subsidiary: natura e trattamento fiscale"**, di A VENERUSO, in Fisc. e comm. Int. 11/2020, pag. 29

I giudici di merito e di legittimità con due sentenze (Comm. Trib. Reg. della Lombardia, Milano 13/3/2019 n. 1190 e Cass. 13/2/2020 n. 3599) si sono occupati della tematica dei costi per servizi infragruppo.

In particolare - con riguardo al riaddebito e conseguente deducibilità dei costi *de quo* da parte della holding alle proprie subsidiary ed in generale - con riguardo ai profili Iva dei medesimi riaddebiti ai fini della detraibilità del tributo - , i giudici sono giunti alla conclusione che non tutti i costi sostenuti dalla Holding sono da riaddebitare e che non sempre l'IVA assolta con il meccanismo del *reverse charge* è indetraibile, in ipotesi di recupero a tassazione in tutto o in parte dei costi per i servizi *de*

quo.

In sostanza, per la Comm. Trib. Reg. non è corretto l'assunto dell'Agenzia delle entrate secondo cui la *holding* deve ribaltare in ogni caso tutti i costi alle società controllate aumentati da un margine di profitto, significando in tal modo che la controllante non dovrebbe avere propri costi di struttura.

I supremi giudici, sul solco di precedenti pronunce, negano la detraibilità del tributo assolto sui costi considerati non inerenti, sulla base di un sindacato sulla congruità e utilità degli stessi, ponendosi in netto contrasto con la recente norma di comportamento dell'AIDC n. 205/2019 che ritiene che, laddove la contestazione delle spese mosse nel campo delle imposte sul reddito possa trovare ingresso in ambito IVA, l'imposta assolta con il *reverse charge* deve essere riconosciuta come detraibile e i sindacati sulla deducibilità di componenti negativi di reddito non possono pregiudicare il diritto alla detrazione, il cui esercizio rimane vincolato al principio comunitario della neutralità del tributo.

La detraibilità dell'Iva assolta può essere messa in discussione solo qualora la macroscopica irragionevolezza e non inerenza dei costi afferenti i servizi infragruppo rispetto all'attività di impresa avvenga in un contesto in cui la stessa dimensione renda plausibilmente esistente un *fumus* frodatario sul comportamento del soggetto passivo.

Anche ai fini IVA l'elemento fondante ruota attorno al principio di inerenza che per tale tributo non è esattamente coincidente con l'analogo principio vigente in materia di imposte sul reddito. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Stabile organizzazione residente – Esclusione dalla partecipazione dal Gruppo IVA – Carenza vincolo finanziario.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate, 11 novembre 2020, n. 539, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Non possono entrare a far parte del Gruppo IVA in veste di controllati i soggetti, quali le stabili organizzazioni italiane di entità non residenti, nei confronti dei quali non è possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359 c.c., ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.

In particolare, per quanto concerne la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, è stato chiarito che la valutazione del vincolo finanziario va effettuata in capo alla casa madre estera, verificando che tra quest'ultima e i soggetti passivi residenti in Italia sussista il requisito del controllo di diritto.

Vale a dire che, se la casa madre estera riveste il ruolo di soggetto dal quale promana il vincolo finanziario nei confronti delle società residenti, anche la relativa *branch* sarà inclusa nel perimetro del Gruppo IVA.

In estrema sintesi:

- le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti in Italia possono far parte del Gruppo IVA, unitamente alle altre società controllate italiane, se la casa madre esercita il ruolo di soggetto controllante nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato aderenti al gruppo medesimo;
- non possono far parte del Gruppo in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non è possibile accertare la sussistenza del requisito del controllo di diritto.

#### **IVA – Cessione di strumenti finanziari nell'ambito delle attività di investimento della liquidità in eccesso giacente presso i conti correnti della clientela – effetti al fine del pro-rata**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 dicembre 2020, n. 606, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Se un soggetto passivo effettua una cessione di strumenti finanziari nell'ambito dell'attività di investimento della liquidità in eccesso giacente presso i conti correnti della clientela, i relativi proventi sono esenti da Iva e concorrono alla determinazione del *pro-rata*.

La predetta attività configura, infatti, una parte integrante del *core business* esercitato dal soggetto e costituisce, pertanto uno strumento “normale funzionale e non meramente occasionale al conseguimento del fine lavorativo” ai fini del calcolo della percentuale di detrazione.

La gestione del portafoglio di investimento della liquidità rappresenta il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta, nella veste di banca depositaria, dalla società e di conseguenza, questa attività non può essere qualificata come operazione accessoria per escluderla dal calcolo del *pro-rata*.

In sostanza, l'attività di gestione della liquidità giacente non è accessoria ai fini del *pro-rata*.

#### **IVA – Gruppo IVA – Rettifica della detrazione IVA a seguito dell'adesione al Gruppo – Valutazione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2020, n. 612, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità mediante le quali una società che partecipa a un Gruppo IVA deve procedere alla rettifica della detrazione per gli acquisti effettuati anteriormente all'ingresso nel Gruppo.

L'Agenzia precisa che, per quanto concerne la rettifica della detrazione, la costituzione del Gruppo IVA “comporta effetti del tutto analoghi a quelli correlati a un'operazione di fusione tra società e, a seconda dei casi, possono essere integrate le diverse fattispecie di rettifica”.

In particolare, occorre valutare, per ciascun bene e servizio, se la costituzione del Gruppo abbia determinato una modifica rispetto alla situazione precedente riferita al singolo partecipante tale da implicare la rettifica della detrazione ai sensi di una delle disposizioni contenute nel citato art. 19-*bis*2, DPR 633/72.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che, in relazione ai servizi, la rettifica deve essere operata a condizione, tra l'altro, che gli stessi non siano stati oggetto di prima utilizzazione per l'effettuazione di operazioni imponibili o esenti da parte della società partecipante che li ha acquistati prima della costituzione del Gruppo IVA.

#### **IVA – Operazioni esenti – Servizi di consulenza resi dall'Advisor a favore di una società autorizzata alla gestione di fondi di investimento alternativi – Esenzione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 628, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

I servizi di consulenza forniti dal soggetto terzo (*advisor*), quali prestazioni funzionali all'attività di gestione della SGR, possono beneficiare del regime di esenzione IVA nella misura in cui i fondi di investimento alternativi rientrano tra i fondi equiparabili agli organi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sussistendo le condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria.

#### **IVA – Veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente – Assenza di corrispettivo – No detrazione integrale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 631, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In caso di assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, non è possibile beneficiare della detraibilità integrale dell'IVA, in quanto l'impiego dei veicoli in questione non configura un'operazione (prestazione di servizi) rilevante ai fini IVA, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l'utilizzo dei mezzi in questione.

In tale ipotesi opera, quindi, il limite forfettario di detrazione disposto dall'art. 19-*bis*, comma 1, lett. c) e d) del DPR 633/72.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Fusione per incorporazione – Determinazione del *pro-rata* delle società incorporate.**

Cass., sez. trib. 5 novembre 2020, n. 24708, nel sito [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ha esaminato i profili IVA di una fusione con incorporazione concernente società che esercitano il diritto alla detrazione con percentuali tra loro diverse.

La questione attiene alla corretta determinazione del *pro-rata* in sede di dichiarazione IVA, da parte dell'incorporante in relazione all'anno di imposta in cui le società fuse erano ancora soggetti giuridicamente distinti rispetto all'avente causa.

La decisione della Corte di Cassazione è che, ai fini della determinazione del *pro-rata* a seguito della fusione per incorporazione, occorre avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte senza che sia possibile tener conto di distinti *pro-rata*, per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa.

Viene quindi affermato il principio per cui il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso di fusione per incorporazione, è esercitato dal soggetto avente causa, per effetto dell'estinzione della società incorporata e che avrà rilievo "l'ammontare dei dati contabili complessivi in essere alla fine del periodo di imposta, in cui deve operarsi il conguaglio definitivo". Il *pro-rata* dovrà, pertanto, essere determinato in capo alla società incorporante.

## TRUST

### Dottrina

**“Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei *trust*”** di T. TASSANI, in GT Riv. Giur. Trib. 11/2020, pag. 895

L'A. commenta l'ordinanza n. 10256/2020 con la quale la Suprema Corte ha ormai definitivamente consolidato il proprio orientamento secondo cui l'imposizione proporzionale dei negozi di destinazione patrimoniale deve riguardare solo il trasferimento effettivo a favore del beneficiario.

A giudizio della Corte la segregazione, anche se traslativa, non può essere assimilata ad un trasferimento patrimoniale definitivo a favore di un determinato soggetto.

Infatti, il trasferimento dal disponente al *trustee* risulta avere una portata solo provvisoria e strumentale, che non arricchisce alcun soggetto: non il *trustee* e non ancora il beneficiario.

Quest'ultimo potrà essere destinatario dell'effetto rilevante ai fini impositivi solo se diverso dal disponente ed in occasione dell'eventuale attribuzione successiva, realizzata dal *trustee*.

Il dibattito dottrinale, ma anche le riflessioni dell'Agenzia dovranno ora concentrarsi su di un tema che l'A. ritiene centrale quale quello della identificazione di fattispecie potenzialmente idonee ad evidenziare una coincidenza del momento segregativo con quello attributivo in cui, quindi, l'attribuzione risulta essere iniziale e finale al tempo stesso. (EM)

## VARIE

### Prassi Amministrativa

#### **Varie – Assicurazioni – Proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche – Esenzione da ritenuta – Rettifica precedente risposta 406 pubblicata in data 24 settembre 2020.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406, rettificata in data 14 dicembre 2020, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate ha rettificato l'interpretazione contenuta nella risposta a interpello 24 settembre 2020 n. 406, affermando che l'esclusione dall'applicazione della ritenuta di cui agli artt. 26-*quinquies*, comma 5-*bis*, del DPR 600/73 e 10-*ter*, comma 4-*bis* della L. 77/83 deve estendersi anche ai proventi corrisposti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I.

#### **Varie – Mercati regolamentati – Nozione – Rilevante in materia di imposte sui redditi.**

Circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 32, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate considera "mercato regolamentato estero" – in aggiunta a quello riconosciuto dalla CONSOB e a quello indicato nell'elenco dell'ESMA – ogni altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Questa definizione più ampia e generale ricomprende ogni mercato:

- "regolamentato" ovvero dotato di un'organizzazione di regole di funzionamento che garantisca una negoziazione regolare in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni;
- "riconosciuto", ovvero sia riconosciuto tale dalle competenti Autorità;
- "aperto al pubblico", ossia essere un mercato multilaterale che nella fissazione dei prezzi favorisca l'incontro di domanda e offerta di una pluralità di soggetti.

Quindi, l'Agenzia delle entrate ritiene che tra i mercati regolamentati esteri rientrino:

- i mercati situati in Stati membri dell'UE o See;
- i mercati diversi dai precedenti riconosciuti da CONSOB e indicati in apposito elenco;
- i mercati che le associazioni di categoria delle SGR considerano regolamentati alla luce della normativa di settore.

Rispetto ai precedenti chiarimenti, poi, non viene più valorizzata la circostanza che il Paese del mercato regolamentato appartenga o meno all'OCSE.

Viene chiarito, inoltre, che i sistemi multilaterali di negoziazione devono ritenersi equiparati ai mercati regolamentati, essendovi in entrambi i casi un regolamento che sovrintende alla formazione dei prezzi. Tuttavia, l'equiparazione ai mercati regolamentati non può essere estesa anche ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF) in quanto questi ultimi sono caratterizzati dalla discrezionalità delle scelte del gestore.

Infine, la circolare riconosce che il contribuente può aver fatto legittimo affidamento nella definizione di mercati regolamentati contenuta nei precedenti documenti di prassi.

In questo caso, non vengono irrogate sanzioni, né richiesti interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 212/2000.

**Dottrina**

ALBANO G., “Conversione in crediti d’imposta delle DTA in caso di operazioni straordinarie” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 10</b>
ALBANO G., “La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti peculiari per i beni immateriali” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 16</b>
ANTONINI M., ZOPPIS G., “ <i>Carried interest</i> : non tutti condivisibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 22</b>
AVOLIO D., “Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul regime “autoliquidato” dell’agevolazione <i>Patent box</i> ” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 7</b>
BEGHIN M., “Cessione di partecipazioni affrancate e il <i>leveraged cash out</i> tra interpretazione della legge e abuso del diritto” <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	<b>“ 9</b>
CEPPELLINI P., LUGANO R., “Profili critici dei conferimenti di partecipazioni: requisiti PEX, minusvalenze, apporti plurimi” <b>(OPERAZIONI STRAORDINARIE)</b>	<b>“ 27</b>
CHIRICHIGNO S., SCIBELLI L., “Rivalutazione e riallineamento per beni di impresa il cui plusvalore emerge da operazioni straordinarie “neutrali”” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 17</b>
DELLA PINA M., “Esclusa l’esterovestizione se la società estera mantiene la sede effettiva nello Stato di origine” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 9</b>
DELLI FALCONE F., MASPEL P., “Il regime dell’IVA sui distacchi di personale: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea uccide una norma già morta” <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
FERRANTI G., “Il regime transitorio della disciplina degli interessi passivi: le questioni aperte” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
GALLIO F., “Possono essere dedotti per competenza i compensi reversibili per la carica di amministratore” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 18</b>
MARANI M., GARLBUSERA M.R., “L’Agenzia dice la sua sui <i>passive income</i> da CFC: rilevano solo le operazioni rivolte al Gruppo sia in fase attiva che passiva” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 10</b>
MARIANETTI G., “I limiti del “ <i>welfare premiabile</i> ”” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 23</b>
MARVULLI E., “Norme di contrasto ai paradisi fiscali: presunzione di evasione e raddoppio dei termini sono le due facce della stessa medaglia” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 6</b>
MICHELUTTI R., BABELE M., “La rilevanza delle azioni proprie ai fini del requisito del controllo nell’ambito del TUIR” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 19</b>

MICHELUTTI R., IASCONE E., “Scambio di partecipazioni tramite conferimento: tra realizzo controllato e valore normale” <b>(REDDITI DIVERSI)</b>	<b>Pag. 25</b>
PANE M., ALTARE C., “Rivalutazione di beni e partecipazioni tra normativa ordinaria ed emergenziale: gli <i>intangible</i> non iscritti in bilancio” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 20</b>
SANTACROCE U., FELIZIANI M., “Conversione di DTA in crediti di imposta: criticità sul meccanismo di conversione” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 20</b>
SEBASTIANELLI M., “ <i>Patent box</i> : nuove possibilità di autoliquidazione e set documentale per beneficiare della <i>penalty protection</i> ” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 8</b>
SEPIO G., SBARAGLIA G., “Raddoppio dell'esenzione dei fringe benefit: ambito applicativo a rischio restrizione” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 23</b>
TASSANI T., Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei <i>trust</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
TUNDO F., “ <i>Substance over form</i> : la Cassazione cancella la differenza tra strumentalità per natura e per destinazione” <b>(REDDITI FONDIARI)</b>	<b>“ 26</b>
VENERUSO A., “Servizi infragruppo addebitati dalla <i>holding</i> alle proprie <i>subsidiary</i> : natura e trattamento fiscale” <b>(IVA)</b>	<b>“ 28</b>
VILLA N., “Rivalutazioni e operazioni straordinarie” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 21</b>

### Prassi Amministrativa

Interpello Agenzia delle entrate, DRE Lombardia 14 settembre 2020, n. 904-1518/2020 <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 32</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 novembre 2020, n. 537 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 novembre 2020, n. 539 <b>(IVA)</b>	<b>“ 29</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 novembre 2020, n. 550 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 24</b>
Conclusioni Avvocato generale 19 novembre 2020, n. C-480/19 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 16</b>
Circ. Agenzia delle entrate 14 dicembre 2020, n. 29/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 24</b>

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2020, n. 587 <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 13</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 dicembre 2020, n. 606 <b>(IVA)</b>	<b>“ 29</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2020, n. 612 <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 15 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 6</b>
Cric. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 31 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 6</b>
Circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 32 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 32</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, n. 615 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 628 <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2020, n. 631 <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 633 <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 635 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 638 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 639 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 640 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 dicembre 2020, n. 642 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 5 novembre 2020, n. 24708 <b>(IVA)</b>	<b>“ 31</b>
Cass., sez. trib. 6 novembre 2020, n. 24848 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>